Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 127 del 19 maggio 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 19 maggio 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 Dicembre 1961, n. **1717**.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei delle provincie di Bergamo, Brescia, Milano e Sondrio.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 Dicembre 1961, n. **1718**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie della provincia di Genova.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 Dicembre 1961, n. **1719**.

Norme sul trattamento economico e normativo degli orchestrali scritturati per gli avanspettacoli nei cinema e cinema-teatri della provincia di Verona.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 Dicembre 1961, n. **1720**.

Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di manufatti in cemento della provincia di Modena.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 Dicembre 1961, n. **1721**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della provincia di Trapani.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 Dicembre 1961, n. **1722**.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero della provincia di Napoli.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 Dicembre 1961, n. **1723**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri, parrucchieri ed affini del comune di Messina.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 Dicembre 1961, n. **1724**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie delle provincie di Roma, Ancona, Teramo.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1717.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei delle provincie di Bergamo, Brescia, Milano e Sondrio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto, l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei;

Visto, per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo integrativo 11 luglio 1955, stipulato tra l'Unione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -,

Visti, per la provincia di Brescia: il contratto collettivo integrativo 4 maggio 1955, stipulato tra il Sindacato Marmi e la Federazione Provinciale Lavoratori Industrie Estrattive, il Libero Sindacato Lavoratori Industrie Estrattive, l'Unione Italiana del lavoro: l'accordo collettivo 25 giugno 1956, stipulato tra il Sindacato Industrie Marmi e Pietre e il Libero Sindacato Lavoratori Industrie Estrattive, il Sindacato Lavoratori Industrie Estrattive, l'Unione Italiana Lavoratori Miniere e Cave;

Visto, per la provincia di Milano, il contratto collettivo integrativo 25 febbraio 1955, stipulato tra il Sindacato Provinciale Industriali del Marmo, Pietre e Affini e il Sindacato Marmisti - C.G.I.L. -, il Sindacato Marmisti - U.I.L. -, il Sindacato Marmisti - C.I.S.L. -,

Visto, per la provincia di Sondrio, l'accordo collettivo integrativo 28 settembre 1954, stipulato tra il Sindacato Marmi e Pietre dell'Unione Industriali Valtellinesi e l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Bergamo, in data 5 aprile 1960, n. 2 della provincia di Brescia, in data 23 marzo 1960, n. 2 della provincia di Milano, in data 19 aprile 1960, n. 2 della provincia di Sondrio, in data 16 maggio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

— per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo integrativo 11 luglio 1955, relativi agli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei;

— per la provincia di Brescia, il contratto collettivo integrativo 4 maggio 1955, relativo agli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, l'accordo collettivo 25 giugno 1956, sulla disciplina del rapporto di apprendistato nelle aziende esercenti l'attività di marmi e pietre;

— per la provincia di Milano, il contratto collettivo integrativo 25 febbraio 1955, relativo alla classificazione dei lavoratori dipendenti da aziende esercenti la produzione dei materiali lapidei;

— per la provincia di Sondrio, l'accordo collettivo integrativo 28 settembre 1954, relativo ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei delle provincie di Bergamo, Brescia, Milano e Sondrio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 86. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 11 LUGLIO 1955 INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 23 APRILE 1954 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI ATTIVITÀ DI ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DI MATERIALI LAPIDEI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Addì 11 luglio 1955 in Bergamo

tra

l'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI di Bergamo rappresentata dal suo Presidente dott. *Gaspare De' Ponti*, assistito dal Direttore dell'Unione dott. *Stefano Gavotti Verospi*, dall'avv. *Arrigo Leidi* e dal sig. *Egisto Massi*, con l'intervento di una delegazione di industriali costituita dai sigg. *Pietro Comana*, *Attilio Barcella*, *Nazzareno Cantamessa*, *Annibale Marini*, *Giuseppe Remuzzi*, rag. *Michele Pellegrini* della società Vittorio Remuzzi. *Jachelli Guido* della ditta Rota Giovanni:

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Bergamo, rappresentata dai suoi Segretari sigg. *Danilo Conti* e *Vittorio Naldini* e, per il Sindacato Edili dal sig. *Franco Angolini*;

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE di Bergamo, rappresentata dal suo Segretario on. *Elio Colleoni*, e, per il Sindacato Estrattivo, dal sig. *Giuseppe Buelli*;

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE (U.I.L.) di Bergamo, rappresentata dal suo Segretario signor *Pietro Lombardoni*,

con l'intervento di una delegazione di lavoratori, costituita dai sigg. *Pasquale Biffi*, *Giovanni Boccellato*, *Giovanni Carissimi*, *Michele d'Agostino* e *Angelo Mozzi*;

è stato stipulato il presente Contratto Integrativo al Contratto Collettivo Nazionale del 23 aprile 1954 per gli operai dipendenti da aziende esercenti attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, da valere per Bergamo e Provincia.

Art. 1.

In relazione all'art. 5 del Contratto Nazionale di Lavoro 23 aprile 1954 la classificazione degli operai è stata concordata come appresso:

MAESTRANZE ADDETTE AI LABORATORI DI MARMO E DI PIETRE DA ORNAMENTAZIONE

Operai specializzati:

Ornatista.

Puntatore.

Marmista quadratore che esegua su disegno qualsiasi lavoro su marmi e graniti.

Fresatore che su disegno esegua a regola d'arte, con adeguata conoscenza della macchina e degli abrasivi da usare, qualsiasi lavoro di particolare difficoltà e ricercatezza su qualsiasi materiale lapideo, preparandosi da solo le eventuali e relative sagome.

Lucidatore a mano e stuccatore di qualsiasi materiale lapideo che perfezioni l'opera assegnatagli, servendosi dei propri e opportuni artifici.

Ausiliari (meccanico aggiustatore, tornitore meccanico, macchinista patentato, autista meccanico).

Operai qualificati:

Quadratore.

Fresatore.

Sbozzatore.

Lucidatore a mano ed a macchina.

Puntatore.

Frullonista.

Segantino che prepari il telaio con le attrezzature e la macchina pronta per il taglio.

Ausiliari (meccanico, elettricista comune. autista conducente, fabbro, falegname).

Manovali specializzati:

Filista, segantino.

Imballatore ed incassatore.

Ausiliari (carrettiere, custode-portinaio, addetto al magazzino, guardiano notturno e diurno).

Manovali comuni:

In genere tutti coloro che sono addetti a lavori di fatica o di pulizia.

MAESTRANZE ADDETTE ALLE CAVE DI MARMO, CAVE E LABORATORI DI PIETRE, PRODUZIONE GRANULATI DI MARMO

Operai specializzati:

Scalpellino provetto che intagli, intarsi alla perfezione e che abbia buona conoscenza del verso del marmo e delle pietre.

Ausiliari (meccanico aggiustatore, tornitore meccanico, macchinista patentato, autista meccanico).

Capolizza.

Operai qualificati:

Scalpellino.

Filista armatore in cava ed addetto alla macchina penetrante.

Tornitore.

Minatore incaricato in modo specifico e continuativo, nei limiti delle esigenze aziendali, della preparazione, della carica e del brillamento delle mine.

Ausiliari (meccanici, elettricista comune, autista conducente, fabbro, falegname, muratore).

Manovali specializzati:

Picconiere.

Minatore.

Lizzatore.

Cavatore.

Filista.

Segantino.

Levigatore di pietra e di ceppo a mano ed a macchina.

Refilatore a macchina.

Addetto ai frantoi ed ai crivelli.

Ausiliari (carrettiere, custode-portinaio, addetto al magazzino, guardiano notturno e diurno).

Manovali comuni:

In genere tutti coloro che sono addetti a lavori di fatica o di pulizia.

Art. 2.

Per i lavori previsti dal 1° capoverso dell'art. 20 verrà corrisposta una maggiorazione del 20% della retribuzione.

Per i lavori previsti dal 2° capoverso dell'art. 20 verrà corrisposta una maggiorazione del 25% della retribuzione.

Art. 3.

Il presente contratto decorre dall'11 luglio 1955 e seguirà la durata e le sorti del contratto nazionale 23 aprile 1954.

Note a verbale:

1) Le parti si danno atto che sono considerati appartenenti alle categorie speciali quei capi e sottocapi che svolgono le mansioni previste nel titolo 3° dello accordo Interconfederale 23 maggio 1946 restando quindi confermato che rimangono assegnati alle categorie degli specializzati quelli che non sono chiamati a svolgere le mansioni di cui sopra.

2) Le Organizzazioni dei lavoratori, per quanto concerne il secondo comma dell'art. 20, si riservano di rimettere alle proprie organizzazioni nazionali l'esatta interpretazione del comma stesso.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 4 MAGGIO 1955 INTEGRATIVO PROVINCIALE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 23 APRILE 1954 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Addì, 4 maggio 1955 presso l'Associazione Industriale Bresciana

tra

il SINDACATO MARMI della provincia di Brescia, in persona del suo Presidente rag. *Giuseppe Fagnini*, Vice Presidente sig. *Giovanni Gaffuri*, sig. *Zani Paolo*, dott. *Facco Antonio* e sig. *Campesan Luigi*, assistito dallo avv. *Dino Solaini*, Segretario dell'Associazione Industriale Bresciana e dal sig. *Isnardo Manzini*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI INDUSTRIE ESTRATTIVE - Sindacato di Brescia, rappresentata dal suo Segretario sig. *Pagarini Francesco* con l'assistenza dei lavoratori *Bonzi Giuseppe, Piccinotti Bruno, Arici Giuseppe, Massardi Ippolito* e *Sberna Ottorino;*

il LIBERO SINDACATO LAVORATORI INDUSTRIE ESTRATTIVE, in persona del sig. *Morandini Battista* della Unione Sindacale Provinciale con l'assistenza dei lavoratori *Albini Pietro, Tobanelli Carlo, Piccinelli Enrico* e *Gorni Ferrante;*

la U.I.L. di Brescia, in persona del sig. *Lelli Mario;*

Si conviene quanto appresso:

1) Con riferimento all'ultimo capoverso dell'art. 5 del contratto nazionale di lavoro, l'attribuzione delle mansioni operaie viene fatta come in appresso:

a) *operaio specializzato*:

Smodellatore

Ornatista

Scalpellino provetto capace di intagliare e intarsiare alla perfezione

Capolizza

Sorvegliante di cava, di cantiere e di laboratorio che presta anche la sua opera come lavoratore;

b) *operai qualificati*:

Cavatore - riquadratore

Tornitore

Scalpellino comune

Filista armatore di cava

Fresatore; sagomatore che esegue su disegno

Lucidatore capace di lucidare e stuccare tutti i materiali lapidei:

c) *manovali specializzati*:

Refilatore (colui che esegue solo lavori di refilatura)

Lucidatore comune

Filista comune di cava e di cantiere

Segantino

Mollatore di lizza

Manovali di cava e di laboratorio addetto alla manovra dei blocchi e delle pietre lavorate:

d) *manovali comuni*:

Badilanti Carriolanti

In genere tutti coloro che sono addetti a lavori di fatica e di pulizia o che non sono specificati nelle categorie precedenti;

e) *ausiliari*:

Meccanico aggiustatore (operaio specializzato)

Tornitore meccanico (operaio specializzato)

Macchinista patentato (operaio specializzato)

Autista meccanico (operaio specializzato)

Meccanico (operaio qualificato)

Autista conducente (operaio qualificato)

Elettricista comune (operaio qualificato)

Fabbro (operaio qualificato)

Falegname (operaio qualificato)

Mugnaio addetto alla battitura delle mole (operaio qualificato)

Carrettiere (manovale specializzato)

Custode e portinaio (manovale specializzato)

Addetto al magazzeno (manovale specializzato)

Guardiano notturno e diurno (manovale specializzato)

Frantoista (manovale specializzato).

2) Per i lavori previsti dal 1° capoverso dell'art. 20 verrà corrisposta una maggiorazione del 25% della retribuzione.

Per i lavori previsti dal secondo capoverso dell'articolo 20 verrà corrisposta una maggiorazione del 30% della retribuzione.

3) Il presente contratto decorre dal 1° maggio 1955 e seguirà la durata e le sorti del contratto nazionale di lavoro 23 aprile 1954.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 25 GIUGNO 1956 SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO NELLE AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI MARMI E PIETRE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Addì, 25 giugno 1956 presso l'Associazione Industriale Bresciana

tra

il SINDACATO INDUSTRIE MARMI E PIETRE in persona del suo Presidente sig. rag. *Giuseppe Fagnini* e del suo Vice Presidente sig. *G. Battista Gaffuri* e sig. *Campesan Luigi* della Industria Marmi Vicentini, assistiti dall'avv. *Dino Solaini* e dal sig. *Isnardo Manzini* della Associazione Industriale Bresciana

e

il LIBERO SINDACATO LAVORATORI INDUSTRIE ESTRATTIVE, rappresentato dal sig. *Morandini G. B.* assistito dal lavoratore *Gorni Ferrante;*

il SINDACATO LAVORATORI INDUSTRE ESTRATTIVE, rappresentato dal sig. *Pagarini Francesco* assistito dal lavoratore *Bonzi Giuseppe;*

l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI MINIERE E CAVE, rappresentata dal sig. *Lelli Mario;*

si è stipulato il seguente accordo provinciale premesso:

a) che non risulta di immediata attuazione una regolamentazione dell'apprendistato nella categoria dei marmi, per cui il prolungarsi dell'attuale situazione non potrebbe che aggravare ulteriormente la posizione di giovani lavoratori che non possono ora venire avviati all'apprendistato di una qualifica e nel tempo stesso acuirebbe la deficienza di maestranza specializzata;

b) che nell'attuale contingenza è di particolare importanza creare le condizioni necessarie per rendere possibile l'assorbimento di elementi giovanissimi nelle aziende e ciò allo scopo di giungere alla formazione di maestranze qualificate e specializzate, le parti dopo ampia e cordiale discussione hanno convenuto di disciplinare in sede provinciale il rapporto di apprendistato per il personale dipendente da aziende esercenti l'attività marmi e pietre ed hanno stabilito quanto appresso:

Art. 1.

APPRENDISTATO

La durata dell'Apprendistato e le retribuzioni degli apprendisti vengono fissate per i vari gruppi e per i singoli scaglioni di età nelle seguenti misure:

Gruppo « A » - Cantiere

Apprendisti tornitori, scalpellini comuni, fresatori, sagomatori che eseguono lavori su disegno, lucidatori, capaci di lucidare o stuccare tutti i materiali lapidei:

a) assunti in età dai 14 ai 15 anni compiuti: durata dell'apprendistato anni 5 con le seguenti retribuzioni:

I	semestre	25%
II	semestre	30%
III	semestre	35%
IV	semestre	40%
V	semestre	45%
VI	semestre	50%
VII	semestre	60%
VIII	semestre	70%
IX	semestre	80%
X	semestre	90%
XI	semestre	100%

b) assunti in età dai 15 ai 16 anni compiuti: durata dell'apprendistato anni quattro e mezzo con le seguenti retribuzioni:

I	semestre	28%
II	semestre	33%
III	semestre	38%
IV	semestre	47%
V	semestre	55%
VI	semestre	65%
VII	semestre	75%
VIII	semestre	85%
IX	semestre	95%
X	semestre	100%

c) assunti in età dai 16 ai 17 anni compiuti: durata dell'apprendistato anni quattro con le seguenti retribuzioni:

I	semestre	30%
II	semestre	36%
III	semestre	42%
IV	semestre	50%
V	semestre	60%
VI	semestre	70%
VII	semestre	80%
VIII	semestre	90%
IX	semestre	100%

d) assunti in età dai 17 ai 18 anni compiuti: durata dell'apprendistato anni tre e mezzo con le seguenti retribuzioni:

I semestre 35%
II semestre 40%
III semestre 45%
IV semestre 55%
V semestre 65%
VI semestre 75%
VII semestre 90%
VIII semestre 100%

e) assunti in età dai 18 ai 20 anni compiuti: durata dell'apprendistato tre anni con le seguenti retribuzioni:

I semestre 40%
II semestre 50%
III semestre 60%
IV semestre 70%
V semestre 80%
VI semestre 90%
VII semestre 100%

Gruppo B - Cave

Apprendisti cavatori - riquadratori - filisti armatori di cava:

a) assunti in età dai 14 ai 15 anni compiuti: durata dell'apprendistato anni 4 per le seguenti retribuzioni:

I semestre 28%
II semestre 33%
III semestre 38%
IV semestre 43%
V semestre 50%
VI semestre 60%
VII semestre 75%
VIII semestre 90%
IX semestre 100%

b) assunti in età dai 15 ai 16 anni compiuti: durata dell'apprendistato anni 3 e mezzo con le seguenti retribuzioni:

I semestre 30%
II semestre 35%
III semestre 40%
IV semestre 47%
V semestre 60%
VI semestre 75%
VII semestre 90%
VIII semestre 100%

c) assunti in età dai 16 ai 17 anni compiuti: durata dell'apprendistato anni tre con le seguenti retribuzioni:

I semestre 32%
II semestre 38%
III semestre 45%
IV semestre 60%
V semestre 75%
VI semestre 90%
VII semestre 100%

d) assunti in età dai 17 ai 18 anni compiuti: durata dell'apprendistato anni due e mezzo con le seguenti retribuzioni:

I semestre 35%
II semestre 45%
III semestre 60%
IV semestre 75%
V semestre 90%
VI semestre 100%

e) assunti in età dai 18 ai 20 anni compiuti: durata dell'apprendistato due anni con le seguenti retribuzioni:

I semestre 40%
II semestre 55%
III semestre 70%
IV semestre 90%
V semestre 100%

Art. 2.

Le percentuali di retribuzione riconosciute agli apprendisti in relazione ai gruppi di cui sopra si intendono riferite:

a) Gruppo « A » e « B » a quanto corrisposto allo operaio qualificato oltre gli anni 20 per retribuzione minima conglobata, oltre ai punti di contingenza maturati e maturandi dal 12 giugno 1954 in avanti.

Art. 3.

SCUOLE PROFESSIONALI
RIDUZIONE DEL PERIODO DI APPRENDISTATO

Nell'assunzione degli apprendisti sarà data la preferenza a quelli iscritti e frequentanti con profitto la scuola di disegno « R. Vantini » o altre scuole similari o di disegno: detta iscrizione e frequenza è obbligatoria per gli apprendisti avviati alla qualifica di cui al « Gruppo "A" ».

Nei confronti degli apprendisti che non frequentano regolarmente la scuola suddetta senza regolare giustificazione sono applicabili le norme di cui all'art. 38 del vigente contratto nazionale di lavoro per la categoria.

Agli apprendisti che acquisiscono il diploma rilasciato dalla suddetta scuola, dietro esibizione del detto diploma, verrà ridotto di quattro semestri il periodo di apprendistato.

Art. 4.

Agli apprendisti già in servizio se le retribuzioni in atto fossero inferiori a quelle risultanti dall'applicazione delle tabelle sopra riportate, saranno a queste parificate, se, invece, le retribuzioni in atto risultassero superiori, esse saranno mantenute nella loro misura sino a quando non risulteranno uguagliate a quelle risultanti dall'applicazione delle tabelle predette.

Art. 5.

ATTESTATO DI TIROCINIO

Oltre alle normali registrazioni che le aziende sono tenute a fare sui documenti di lavoro, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro dall'azienda verrà rilasciata all'apprendista una dichiarazione che attesti il periodo di tirocinio già compiuto.

Art. 6.

Per quanto non previsto dal presente accordo valgono le norme di cui alla legge 19 gennaio 1955 n. 25 sulla disciplina dell'apprendistato.

Art. 7.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° luglio 1956 ed avrà la durata di anni tre: verrà tacitamente rinnovato per eguale periodo di tempo qualora una delle parti non abbia dato regolare disdetta tre mesi prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 25 FEBBRAIO 1955 INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 APRILE 1954, PER LA CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI LA PRODUZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI DELLA PROVINCIA DI MILANO

Il 25 febbraio 1955

tra

il SINDACATO PROVINCIALE INDUSTRIALI DEL MARMO, PIETRE E AFFINI dell'Associazione Industriale Lombarda, rappresentata dal suo Presidente ing. *Camillo Rodi*, con l'intervento dei signori *Ferradini Ugo, Bargna Mario, Franceschi Ceccardo* e *Malnati Attilio*, assistiti dal dott. *Luigi Scagnolari* e dal rag. *Umberto Cavaler*

e

il SINDACATO MARMISTI DELLA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO della Provincia di Milano rappresentato dal sig. *Franzi Edoardo*, con l'intervento dei lavoratori *Valli Antonio, Chiocciora Bruno, Aimi Bruno, Pozzi Paolo* e *Mantegazza Guido;*

il SINDACATO MARMISTI DELLA CAMERA SINDACALE PROVINCIALE di Milano - U.I.L., rappresentato dal suo Segretario signor *Scalvini Carlo;*

il SINDACATO MARMISTI DELL'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE della C.I.S.L., rappresentato dai Segretari signori *Dell'Acqua Franco* e *Maestri Angelo;*

si è stipulato il presente accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 23 aprile 1954 da valere per la classificazione dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti in Provincia di Milano la lavorazione dei materiali lapidei.

La classificazione dei lavoratori verrà fatta in base alle seguenti quattro categorie:

Operai specializzati.

Sono coloro che compiono a regola d'arte lavori ed operazioni la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio.

A titolo di esempio appartengono alla categoria degli operai specializzati:

Il riquadratore. - Capace di eseguire su disegno, lavori di riquadratura e sagomatura su marmo, a regola d'arte.

Il lucidatore. - Capace di lucidare e stuccare i materiali lapidei.

Il fresatore. - Capace di eseguire a regola d'arte la generalità dei lavori di sagomatura, nonchè l'adattamento, sulla macchina, delle mole e degli attrezzi per l'esecuzione del lavoro.

Lo scalpellino. - Capace di eseguire — su disegno — lavori di riquadratura e sagomatura su graniti o pietre, a regola d'arte.

Agli effetti di tutti gli istituti contrattuali sono inoltre da considerare nella categoria degli specializzati gli ornatisti, i fioristi, i figuristi e i puntatori.

Operai qualificati.

Sono coloro che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali e specifiche capacità conseguite con adeguato tirocinio.

A titolo di esempio appartengono alla categoria degli operai qualificati:

Il riquadratore. - Capace di eseguire lavori normali di riquadratura.

Il lucidatore. - Capace di eseguire lavori di lucidatura normale.

Il fresatore. - Capace di eseguire lavori normali di fresatura.

Lo scalpellino. - Capace di eseguire lavori normali di riquadratura e sagomatura.

I filisti e segantini. - Capaci di eseguire il carico e scarico del materiale, marmo o pietra dalle macchine, che predispongono le seghe ed i fili per il taglio, che hanno la responsabilità della sorveglianza del regolare funzionamento delle macchine e la responsabilità della esecuzione del lavoro.

Manovali specializzati.

Sono coloro che compiono lavori ed operazioni nelle quali può prevalere lo sforzo fisico, ma che comunque non richiedono specifiche capacità ma solamente attitudini o conoscenze pratiche conseguibili con un breve tirocinio, anche se, rispondendo alle caratteristiche sopra indicate, sono di aiuto ad operai di categoria superiore partecipando alla lavorazione.

A titolo di esempio appartengono alla categoria dei manovali specializzati:

Filisti e segantini. - Non in grado di eseguire, con lo stesso grado di responsabilità e competenza, i lavori affidati alla stessa categoria di grado superiore.

Manovali comuni.

Sono coloro che vengono adibiti a lavori di fatica che non comportino responsabilità e particolare conoscenza pratica delle lavorazioni.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 28 SETTEMBRE 1954 INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 23 APRILE 1954, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE MATERIALI LAPIDEI, DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Il 28 settembre 1954

tra

il SINDACATO MARMI E PIETRE DELL'UNIONE INDUSTRIALI VALTELLINESI della Provincia di Sondrio, rappresentato dal suo Presidente cav. *Giuseppe Baluvio* e dal Vice Presidente rag. *Umberto Chiminello,* con l'assistenza del Segretario dell'Unione stessa, rag. *Giancarlo Zagnoni,*

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE, rappresentata dal signor *Ravizza Stelvio,* Segretario Reggente, assistito dal rag. *Carlo Grassi* e sig. *Massera Aldo;*

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO della Provincia di Sondrio, rappresentata dal sig. *Chiarelli Giulio,* Segretario responsabile, assistito dal sig. *Bertelli Costante,*

si è stipulato il presente accordo integrativo di quello nazionale del 23 aprile 1954, da valere per i dipendenti dalle aziende esercenti in Provincia di Sondrio la attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI

La classificazione degli operai è fissata come segue:

a) Addetti alle cave di marmo, granito, sienite, diorite, quarzite ed altre pietre affini.

Operai specializzati

Cavatori, minatori e tagliatori che compiono a regola d'arte lavori ed operazioni la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio, carpentieri pontatori installatori di teleferiche - scalpellini che eseguono su disegno cornici di qualsiasi sagomatura e ornati ed altre lavorazioni che richiedono specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche - ausiliari specializzati.

Operai qualificati

Cavatori - minatori - tagliatori e scalpellini che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali e specifiche capacità conseguite con adeguato tirocinio - riquadratori - addetti al funzionamento delle teleferiche - filisti addetti alle macchine penetranti - mollatori - fabbri di cantiere - piantapiri - ausiliari qualificati.

Operai comuni - manovali specializzati

Filisti addetti alla sorveglianza del filo elicoidale - sbozzatori - arganisti.

Manovali comuni

Sterratori - manovali in genere.

b) Addetti ai laboratori per la lavorazione del marmo, granito, sienite, diorite, quarzite ed altre pietre in genere - Addetti alle segherie.

Operai specializzati

Scultori - figuristi - ornatisti - fioristi - lucidatori di superfici curve e sagomate e tutti coloro che pur essendo menzionati nella categoria degli operai qualificati, compiono a regola d'arte lavori ed operazioni la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio - ausiliari specializzati.

Operai qualificati

Puntatori - quadratori - scalpellini - abbozzatori - sgrossatori - modellatori - tornitori - fresatori - fruilonisti - ripassatori - lucidatori a mano e a macchina di superfici piane - scapezzatori - filisti - addetti alle grandi gru a cavalletto - segantini capaci di armare il telaio - ausiliari qualificati.

Operai comuni - manovali specializzati

Segantini addetti alla sorveglianza dei telai - addetti alla sorveglianza del filo elicoidale - addetti alle piccole gru - imballatori o incassatori - tranciatori.

Manovali comuni

Manovali al piazzale - manovali in genere.

Art. 2.

LAVORI SPECIALI

Ai sensi dell'art. 20 del c.c.n.l. 23 aprile 1954, gli operai addetti ai lavori speciali su scale aeree, funi in tecchia o ponti a sbalzo su bilanci o zattere, su mensole ed in caso di soggezione d'acqua (piedi nell'acqua o stillicidio continuo) avranno diritto ad una indennità nella misura del 25% da computarsi sulla paga conglobata, salve le condizioni di miglior favore in atto presso le singole aziende.

Art. 3.

GIORNI FESTIVI

Con riferimento all'art. 16 del c.c.n.l. 23 aprile 1954 le parti stabiliscono che qualora la festività del S. Patrono dovesse ricorrere in concomitanza con una festività indicata sotto le lettere *a*), *b*) e *c*) di cui al medesimo art. 16 le aziende effettueranno il pagamento di detta giornata con la paga del mese in cui ricorre la festività summenzionata.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 dicembre 1961, n. 1718.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie della provincia di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Genova, il contratto collettivo 13 settembre 1954, e relativa tabella, per i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie, stipulato tra l'Associazione Proprietari di Farmacia e il Sindacato Provinciale Dipendenti da Farmacie - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori Commercio ed Aggregati - C.G.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 20 della provincia di Genova, in data 7 luglio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Genova, il contratto collettivo 13 settembre 1954, relativo ai lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie della provincia di Genova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962
Atti del Governo registro n. 145, foglio n. 91. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 13 SETTEMBRE 1954 PER I LAVORATORI NON LAUREATI DIPENDENTI DALLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI GENOVA

L'anno 1954, il giorno 13 settembre in Genova, tra l'ASSOCIAZIONE PROPRIETARI DI FARMACIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA rappresentata dal dott. *David Guarneri*

e

il SINDACATO PROVINCIALE DIPENDENTI DA FARMACIE - C.I.S.L., rappresentato dal sig. *Arrigo Fiz*, assistito dal sig. *Fausto Guzzonato*;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COMMERCIO ED AGGREGATI - C.G.I.L., rappresentata dal sig. *Domenico Gotta* assistito dal sig. *Doria Andrea*.

si è stipulato il seguente Contratto integrativo provinciale al Contratto normativo nazionale di lavoro per i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie della provincia di Genova il quale entrerà in vigore dal 1° giugno 1954.

Art. 1.

Il presente contratto collettivo ha lo scopo di regolare il rapporto di lavoro dei non farmacisti dipendenti da farmacie i cui titolari siano farmacisti ed uniforma, sostituisce ed assorbe tutte le norme esistenti per effetto di usi, consuetudini, accordi, contratti collettivi, in quanto dal presente contratto disciplinate.

Art. 2.

CLASSIFICA DEL PERSONALE

Il personale addetto alle aziende di cui sopra si divide in tre categorie:

Categoria « A »

1° Gruppo: Personale con mansioni di carattere direttivo, ossia amministratori e direttori amministrativi.

2° Gruppo: Personale con mansioni di concetto: contabili di concetto, assistenti muniti di certificato di abilitazione.

Categoria « B »

1° Gruppo: Contabili d'ordine, fatturisti, magazzinieri consegnatari, personale addetto alla vendita di prodotti di libero commercio, in quelle farmacie ove esiste un reparto di vendita di tali prodotti.

2° Gruppo: Personale addetto ai registratori di cassa.

Categoria « C »

Fialettatori, custodi, magazzinieri non consegnatari, fattorini, uomini di fatica, etc.

Le qualifiche indicate nel presente articolo sono comuni tanto al personale maschile quanto a quello femminile.

Art. 3.

DELL'ASSUNZIONE E DEL PERIODO DI PROVA

L'assunzione del personale verrà effettuata secondo le disposizioni di legge e di regolamento sulla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro in quanto applicabili.

Art. 4.

L'assunzione risulterà da un atto scritto, nel quale sarà specificato:

a) la data di assunzione;

b) la categoria alla quale il dipendente viene assegnato in base alle classifiche del presente contratto;

c) la misura della retribuzione;

d) la durata del periodo di prova.

Tale atto scritto sarà pure redatto per i prestatori di lavoro che sono in servizio alla data dell'entrata in vigore del presente contratto.

Mancando la determinazione del periodo di prova, l'assunzione si intende definitiva.

Art. 5.

Possono essere richiesti in occasione dell'assunzione del personale, oltre a quegli altri documenti che potessero essere prescritti da norme legislative e regolamentari, i seguenti documenti:

a) certificato di servizio delle eventuali precedenti prestazioni;

b) certificato degli studi compiuti;

c) certificato penale non anteriore a tre mesi;

d) certificato relativo all'adempimento degli obblighi militari;

e) consenso delle persone che per legge hanno la rappresentanza dell'aspirante.

Art. 6.

Il periodo di prova non può in ogni caso superare mesi due.

La retribuzione durante il periodo di prova non può essere inferiore al minimo stabilito dai contratti integrativi per la categoria alla quale il dipendente viene assegnato.

Entro tale periodo è reciproco il diritto di rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso e senza indennità col solo pagamento delle giornate di lavoro effettivamente prestate.

Il periodo di prova, seguito da conferma, s'intende servizio effettivo agli effetti del computo dell'anzianità.

Art. 7.

DELL'ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è di otto ore giornaliere e 48 settimanali, giusta le disposizioni legislative vigenti in materia.

Si stabilisce che la durata dell'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro non dovrà essere inferiore alle due ore.

Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, gli orari di lavoro possono essere fissati dal datore di lavoro tanto per tutti i dipendenti, come per taluni di essi secondo le esigenze della farmacia.

Art. 8.

LAVORO STRAORDINARIO NOTTURNO FESTIVO

E' data facoltà di richiedere al personale le prestazioni di lavoro straordinario oltre l'orario normale di cui all'art. 7.

Il personale non può rifiutarsi di compiere tale lavoro nel limite di due ore al giorno.

Le ore straordinarie normali sono retribuite nella misura del 20 % in più della retribuzione normale.

Le ore straordinarie normali, notturne, festive, verranno retribuite con la dovuta maggiorazione da calcolarsi sull'intera retribuzione, intendendosi per tale la paga base e l'indennità di contingenza.

Per determinare la misura della retribuzione commisurata ad ore si tiene conto delle giornate lavorative, e cioè di 25 giorni in base alla retribuzione mensile e di giorni 6 in base alla retribuzione settimanale.

Il pagamento del lavoro straordinario si effettua al momento in cui il prestatore di lavoro riscuote la retribuzione normale.

Art. 9.

Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello prestato dalle ore 24 alle ore 8, è retribuito con un aumento del 30 % sulla retribuzione oraria normale.

Art. 10.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e in coincidenza con la domenica.

Sono fatte salve le eccezioni previste dal decreto in data 22 giugno 1935 che determina le attività per le quali è applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale, nel qual caso il personale avrà diritto puramente al riposo settimanale a turno, in luogo del riposo domenicale.

Quando per assolute esigenze della farmacia fossero richieste al personale delle ore di lavoro da effettuarsi in giorno festivo, tali ore sono compensate come segue:

1) Quando il lavoro festivo è richiesto nei limiti dell'orario imposto alla farmacia da disposizioni del prefetto ai sensi dell'art. 119 testo unico 27 giugno 1934, n. 1265 e art. 29 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1506, il lavoro stesso è compensato in ragione alla retribuzione normale, ragguagliata ad ora lavorativa aumentata del 20 %.

2) Quando il lavoro festivo è richiesto dal titolare per operazioni di riordinamento, inventari, ecc., in giorni in cui la farmacia è chiusa, il lavoro stesso è compensato in ragione della retribuzione normale, ragguagliata ad ora lavorativa, aumentata del 50 %.

Le stesse maggiorazioni si applicano nei casi in cui, ai sensi di legge, è consentito il lavoro domenicale senza riposo compensativo.

Art. 11.

FESTIVITÀ NAZIONALI

Le festività nazionali sono le seguenti: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 4 novembre. Per il loro trattamento economico, il presente contratto fa riferimento alle disposizioni di legge.

Art. 12.

FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

Le festività infrasettimanali che dovranno essere retribuite sono quelle appresso indicate:

1) 1° giorno dell'anno;
2) il giorno dell'Epifania;
3) il 19 marzo (festa di S. Giuseppe);
4) il giorno di lunedì dopo Pasqua;
5) il giorno dell'Ascensione;
6) il giorno del Corpus Domini;
7) il 29 giugno (SS. Pietro e Paolo);
8) il 15 agosto (festa dell'Assunzione);
9) il 1° novembre (Ognissanti);
10) l'8 dicembre (Immacolata Concezione);
11) il 25 dicembre (Natale);
12) il 26 dicembre (S. Stefano);
13) la solennità del Patrono del luogo.

Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei suddetti giorni festivi, dovranno essere retribuite senza alcuna maggiorazione, oltre lo stipendio normale.

Art. 13.

RETRIBUZIONI

I minimi di retribuzione sono stabiliti da un accordo integrativo provinciale.

La retribuzione è costituita:

1) dallo stipendio o dal salario propriamente detto, dalle provvigioni, dalle percentuali, dalle partecipazioni agli utili;

2) dall'indennità di contingenza che seguirà le variazioni della scala mobile con le stesse modalità e nella stessa misura del settore commerciale;

3) dall'indennità di caro pane come da disposizioni di legge.

Art. 14.

FERIE

I lavoratori il cui rapporto di lavoro è regolamentato dal presente contratto, hanno diritto ad un periodo annuale di ferie fissato nella seguente misura:

Categoria A *e Categoria* B:

Dopo un anno di ininterrotto servizio e fino a due anni di servizio compiuto .	12 giorni
Dall'inizio del terzo anno e fino ai sei anni compiuti di servizio .	16 »
Dall'inizio dei sette anni e fino ai dieci anni di servizio compiuti	20 »
Dall'inizio degli undici anni e fino ai venti anni di servizio compiuti .	25 »
Dall'inizio del ventunesimo anno in poi di servizio	30 »

Categoria C

Dopo un anno di ininterrotto servizio e fino al decimo anno di servizio compiuto	12 giorni
Dall'inizio dell'undicesimo anno di servizio e fino al ventesimo anno di servizio compiuto	15 »
Dall'inizio del ventunesimo anno in poi	18 »

Art. 15.

Coloro che pur avendo superato il periodo di prova, non hanno compiuto un anno di servizio, avranno diritto ad usufruire di un periodo di ferie corrispondente a tanti dodicesimi di quanto previsto per le rispettive categorie in ragione dei mesi di effettiva anzianità di servizio, considerandosi a tale effetto i mesi compiuti.

Durante il periodo di ferie decorrono a favore del personale le retribuzioni normalmente corrisposte.

Il periodo di ferie che normalmente decorrerà dal maggio all'ottobre, non potrà essere frazionato in periodi inferiori ad una settimana, salvo speciali accordi in casi eccezionali tra datori di lavoro e dipendenti.

I turni per le ferie vengono stabiliti dal datore di lavoro a seconda delle esigenze della farmacia e tenuto conto della richiesta del dipendente.

In caso di licenziamento, spetteranno al personale tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto quanti sono i mesi di effettiva anzianità di servizio per l'anno di competenza.

Art. 16.

Il personale in ferie può essere richiamato prima del termine, fermo il diritto del dipendente di completare le vacanze in epoca successiva, con diritto altresì al rimborso delle spese vive incontrate per il fatto dall'anticipato ritorno.

Art. 17.

CONGEDO PER MATRIMONIO

Ai dipendenti appartenenti alla Categoria *A* e *B* dell'art. 2 del presente contratto sarà concesso, in conformità al decreto 24 giugno 1937, n. 1334, le cui norme si intendono qui riportate, un congedo di carattere straordinario di giorni 15 per contrarre matrimonio.

Al personale di categoria *C* di cui al citato art. 2, tale congedo sarà concesso nella misura di giorni 10.

Art. 18.

Compatibilmente con le esigenze dell'azienda il titolare della farmacia concederà un congedo straordinario della durata richiesta, entro il limite massimo fissato dal precedente articolo, nell'epoca scelta dal dipendente.

In ogni caso, se richiesto, il titolare della farmacia concederà il congedo, che non è frazionabile, con decorrenza di almeno tre giorni prima della celebrazione del matrimonio.

Art. 19.

I dipendenti hanno l'obbligo di esibire al titolare della farmacia, alla fine del congedo, regolare documentazione della celebrazione del matrimonio.

Durante il periodo di congedo straordinario i dipendenti sono considerati ad ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto alla retribuzione normalmente percepita.

Art. 20.

DELLE ASSENZE

Salvo casi di forza maggiore, le assenze debbono essere giustificate entro 24 ore per gli eventuali accertamenti.

Art. 21.

MALATTIE

A far tempo dall'entrata in vigore del presente contratto, è obbligatoria l'iscrizione del personale di cui in premessa all'I.N.A.M. con l'osservanza e per gli effetti previsti dalle norme statutarie vigenti per l'Istituto stesso che qui s'intendono integralmente riportate.

Art. 22.

Il lavoratore in caso di malattia ha l'obbligo di darne notizia al datore di lavoro non oltre il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza per malattia, salvo il caso di giustificato impedimento.

A richiesta del titolare della farmacia il lavoratore è tenuto ad esibire il certificato medico ed a sottoporsi ad eventuale visita di controllo.

Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni, trascorsi i quali, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione delle regolari indennità previste dal presente contratto.

Il titolare della farmacia corrisponderà al lavoratore la retribuzione per le 3 giornate di carenza.

Oltre a quanto spetterà al dipendente dall'I.N.A.M., e cioè una indennità pari al 50 % della retribuzione, i titolari delle farmacie corrisponderanno al lavoratore ammalato una integrazione nella misura del 50 % della normale retribuzione per un massimo di 180 giorni.

Per retribuzione s'intende il complesso degli assegni corrisposti nel periodo precedente all'interruzione del servizio.

Il lavoratore dichiarato dall'Istituto Malattie in grado di riprendere servizio potrà farlo entro 24 ore dall'accertata guarigione salvo il caso di legittimo impedimento. Ove il lavoratore non ottemperi a quanto sopra e la giustificazione del ritardo non sia sufficiente, il datore di lavoro resta esonerato dall'obbligo della conservazione del posto ed il lavoratore sarà considerato dimissionario, a meno che non abbia impugnato l'accertamento dell'Istituto richiedendo un giudizio di collegio medico.

Trascorsi i periodi indicati e perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà conservare il posto al dipendente ammalato continuando a corrispondergli le retribuzioni sino alla fine della malattia, oppure licenziarlo corrispondendogli le indennità previste per il caso di licenziamento.

Per quanto riguarda la gravidanza e puerperio si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 23.

CHIAMATA DI LEVA E RICHIAMO ALLE ARMI

Per chiamata alle armi di leva e richiamo alle armi valgono le disposizioni di legge in vigore.

Art. 24.

DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

La risoluzione del rapporto di lavoro, tanto nel caso di licenziamento da parte del datore di lavoro quanto in quello di dimissioni del dipendente, deve essere preceduta da regolare preavviso scritto.

I termini di preavviso per licenziamento sono:

a) per i prestatori d'opera che, avendo superato il periodo di prova, non hanno raggiunto i cinque anni di servizio:

giorni 45 se appartenenti alla categoria *A*; giorni 20 se appartenenti alla categoria *B*;

b) per i prestatori d'opera che hanno raggiunto i cinque anni e non i dieci:

giorni 60 se appartenenti alla categoria *A*; giorni 35 se appartenenti alla categoria *B*;

c) per i prestatori d'opera che hanno raggiunto i dieci anni di servizio:

giorni 90 se appartenenti alla categoria *A*; giorni 50 se appartenenti alla categoria *B*.

Per i prestatori d'opera della categoria *C* che non hanno raggiunto i dieci anni di servizio, giorni 15; oltre i dieci anni di servizio giorni 30.

In caso di mancato preavviso, al lavoratore sarà corrisposta una indennità pari alla retribuzione di fatto corrispondente al periodo di preavviso, di cui al presente articolo.

Art. 25.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

Oltre al preavviso o, in difetto, oltre alla corrispondente indennità di cui all'art. 24, il lavoratore che abbia compiuto almeno sei mesi di ininterrotto servizio avrà diritto, in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro e dove non sussistano gli estremi di licenziamento in tronco, ad una indennità commisurata come segue:

Personale con mansioni impiegatizie (Categorie *A* e *B*): 9% della retribuzione moltiplicato il numero dei mesi di servizio prestato.

Personale con mansioni non impiegatizie (Categoria *C*): 4,50% della retribuzione moltiplicato il numero dei mesi di servizio prestato.

In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta, e quando la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corrisposto le indennità previste dal presente contratto per il caso di licenziamento, la ditta cessionaria, ove non intenda mantenere in servizio il personale con ogni diritto ed oneri competenti per il periodo di lavoro precedentemente prestato, sarà tenuta all'osservanza integrale degli obblighi gravanti per effetto del presente contratto sulla precedente ditta come se avvenisse il licenziamento.

In caso di fallimento della ditta, il dipendente ha diritto alle indennità di preavviso e di anzianità stabilite nel presente contratto, come per il caso di licenziamento, e il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato a norma di legge.

Il licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso la stessa ditta, deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando esso sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.

In caso di decesso del dipendente l'indennità di licenziamento e quella sostitutiva del preavviso vanno corrisposte agli aventi diritto secondo le norme contenute nel Codice civile.

Le indennità di licenziamento devono essere versat al lavoratore o agli aventi diritto in caso di morte, all'atto della cessazione del servizio, dedotto quant eventualmente fosse dovuto dal dipendente.

In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altr cause non imputabili al lavoratore, sarà conteggiatc l'interesse commerciale corrente con decorrenza da giorno dell'effettiva cessazione dal servizio.

Art. 26.

DIMISSIONI

In caso di dimissioni spetta al lavoratore dimissio nario una indennità di anzianità commisurata com segue:

a) nel caso di anzianità di servizio fino a diec anni compiuti e dopo il compimento del secondo ann di servizio presso l'azienda:

il 50% dell'indennità di licenziamento stabili nell'art. 25 del presente contratto;

b) nel caso di anzianità di servizio compresa fra il decimo e il quindicesimo anno:

il 75% dell'indennità di licenziamento di cui all'art. 25;

c) nel caso di anzianità di servizio oltre i 15 anni compiuti:

l'intera indennità di cui al citato art. 25.

Le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con lettera raccomandata e col rispetto dei termini di preavviso stabilito nell'art. 24 del presente contratto.

Ove il dipendente non abbia dato il preavviso il datore di lavoro ha facoltà di ritenersi una somma corrispondente alle retribuzioni del periodo di mancato preavviso.

Su richiesta del dimissionario il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 27.

DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO

L'anzianità viene calcolata dal giorno in cui il personale è entrato a far parte dei dipendenti della farmacia qualunque siano le mansioni a lui affidate.

Le frazioni di anno saranno considerate per tutti gli effetti contrattuali per dodicesimi.

L'interruzione del servizio per ragioni di guerra o di altre operazioni di carattere eccezionale viene considerata, per effetto dell'anzianità, come non avvenuta.

Art. 28.

NORME DISCIPLINARI

Il prestatore di lavoro ha l'obbligo di disimpegnare diligentemente, scrupolosamente le mansioni affidategli, di cooperare in tutti i modi per migliorare l'andamento della farmacia, conservando il più scrupoloso segreto sugli affari in essa trattati.

E' inoltre tenuto:

1) ad osservare puntualmente l'orario;

2) a non abbandonare la farmacia, sia pure momentaneamente, senza permesso;

3) ad eseguire tutte le disposizioni con sollecitudine, diligenza e precisione, e a coordinare il proprio lavoro con quello dei propri colleghi, al fine di ottenere la massima efficienza possibile:

4) ad usare in ogni caso modi corretti e cortesi;

5) a non trattare affari in concorrenza della farmacia e a non prestare la propria attività presso terzi senza preventiva autorizzazione del datore di lavoro;

6) a seguire una condotta conforme ai propri doveri civili e nazionali.

Art. 29.

Il licenziamento con esclusione di qualsiasi indennità si applica a seguito delle mancanze più gravi che non consentono la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, ed in particolare di quelle che riguardano la moralità di condotta e la fedeltà amministrativa, come l'abuso di fiducia, la violazione del segreto d'ufficio, la falsità di occultazione nei rapporti e nei dati informativi.

Quando il prestatore di lavoro sia sottoposto a procedimento penale o a provvedimento di polizia, il datore di lavoro può, in pendenza del giudizio, sospenderlo dal servizio e dallo stipendio. Durante tale periodo di sospensione non matura alcun diritto all'anzianità.

Dopo il giudicato definitivo il datore di lavoro delibera circa la riammissione o meno in servizio.

Nel caso che il prestatore d'opera debba scontare una pena restrittiva della libertà personale il datore di lavoro liquiderà le sole indennità di anzianità trattenendo l'ammontare corrispondente al mancato preavviso salvo che il reato sia avvenuto nei confronti della farmacia.

Art. 30.

PERSONALE FEMMINILE

Il personale femminile superiore ai 21 anni avrà lo stesso stipendio base del personale maschile delle medesime categorie.

Il personale femminile che rassegna le dimissioni per contrarre matrimonio conserva il diritto alle indennità di cui all'art. 25 del presente contratto che saranno corrisposte all'atto dell'esibizione del certificato di matrimonio o altro documento equipollente, purchè tale esibizione avvenga entro sei mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Le dimissioni debbono essere rassegnate per iscritto con specifica motivazione di matrimonio, osservando i termini di preavviso contemplati nell'art. 24 del presente contratto.

Art. 31.

RECLAMI E CONTROVERSIE

Tutte le controversie di carattere individuale prima dell'azione giudiziaria, devono essere denunciate alle rispettive organizzazioni sindacali per esperire il tentativo di conciliazione delle parti.

In sede provinciale verrà costituita una Commissione Paritetica formata dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali interessate, avente la funzione di dirimere in via conciliativa tutte le controversie per la applicazione delle leggi sul lavoro e dei contratti di lavoro.

Art. 32.

NORME GENERALI

In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della farmacia in quanto il datore di lavoro cedente non abbia dato il preavviso e corrisposta l'indennità al dipendente personale prevista dal presente contratto per il caso di licenziamento, il subentrante, ove non intenda adempiere agli obblighi ed assumere il dipendente con ogni diritto a lui competente per il servi-

zio precedentemente prestato, sarà tenuto all'osservanza integrale degli obblighi gravanti, per effetto del presente contratto, sul precedente datore di lavoro, come se avvenisse il licenziamento.

Art. 33.

Il presente contratto fa salvo l'eventuale trattamento individuale più favorevole al prestatore di lavoro.

Art. 34.

Per quanto non è previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge sul contratto d'impiego privato nonchè quelle contenute nel libro del lavoro del vigente Codice civile.

Art. 35.

Entro tre mesi dalla stipulazione del presente contratto le parti si impegnano a definire il contratto integrativo economico provinciale.

Art. 36.

Il presente contratto entrerà in vigore col 1° giugno 1954 e avrà la durata di anni due dalla data stessa.

La eventuale denuncia del presente contratto potrà essere fatta da una delle due parti stipulanti almeno tre mesi prima della scadenza ed a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; in caso contrario il presente contratto s'intenderà prorogato per egual periodo di tempo e cioè per altri due anni e così di seguito.

Tabella salariale stipulata il 13 settembre 1954 tra l'Associazione dei proprietari di farmacia e la Federazione Italiana Lavoratori del Commercio e Aggregati della Camera del Lavoro; la Federazione Provinciale Sindacati Addetti Commercio ed Affini della C.I.S.I. comprensiva dei punti dell'indennità di contingenza maturati al 1° agosto 1958 allegata al Contratto integrativo del 13 settembre 1954 per i dipendenti non laureati di farmacie.

(In vigore dal 1° agosto 1958)

	inf. a 16	da 16 a 17	da 17 a 18	da 18 a 19	da 19 a 20	da 20 a 21	oltre 21
ORE 8			UOMINI				
Categoria A 1° gruppo	—	—	—	—	—	—	63.350
» A 2° »	—	—	—	—	—	—	50.200
» B 1° »	15.545	20.530	24.975	29.945	32.450	32.750	42.810
» B 2° »	15.545	20.530	24.975	29.945	32.450	32.750	35.475
» C	15.545	20.530	24.975	29.945	32.450	35.330	35.330
ORE 9							
Categoria A 1° gruppo	—	—	—	—	—	—	71.275
» A 2° »	—	—	—	—	—	—	56.465
» B 1° »	17.475	23.090	28.095	33.690	36.515	36.890	48.155
» B 2° »	17.475	23.090	28.095	33.690	36.515	36.890	39.915
» C	17.475	23.090	28.095	33.690	36.515	39.745	39.745
ORE 9½							
Categoria A 1° gruppo	—	—	—	—	—	—	75.230
» A 2° »	—	—	—	—	—	—	59.610
» B 1° »	18.445	24.370	29.650	35.560	38.545	38.885	50.835
» B 2° »	18.445	24.370	29.650	35.560	38.545	38.885	42.135
» C	18.445	24.370	29.650	35.560	38.545	41.950	41.950
ORE 8			DONNE				
Categoria A 1° gruppo	—	—	—	—	—	—	61.320
» A 2° »	—	—	—	—	—	—	46.125
» B 1° »	15.145	17.810	22.210	26.765	29.305	29.970	39.170
» B 2° »	15.145	17.810	22.210	26.765	29.305	29.970	32.180
» C	15.145	17.810	22.210	26.765	29.305	30.895	30.895
ORE 9							
Categoria A 1° gruppo	—	—	—	—	—	—	68.990
» A 2° »	—	—	—	—	—	—	51.890
» B 1° »	17.035	20.040	24.985	30.115	32.960	33.715	44.075
» B 2° »	17.035	20.040	24.985	30.115	32.960	33.715	36.200
» C	17.035	20.040	24.985	30.115	32.960	34.755	34.755
ORE 9½							
Categoria A 1° gruppo	—	—	—	—	—	—	72.820
» A 2° »	—	—	—	—	—	—	54.735
» B 1° »	17.9 0	21.155	26.370	31.780	34.795	35.590	46.520
» B 2° »	17.990	21·155	26.370	31.780	34.795	35.590	38.210
» C	17.990	21.155	26.370	31.780	34.795	36.685	36.685

N. B. — Questa tabella è comprensiva di: Stipendio, Contingenza e Caro pane.

Visti il contratto e le tabelle che precedono.
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1719.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli *orchestrali scritturati per gli avanspettacoli nei cinema e* cinema-teatri della provincia di Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normantivo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 marzo 1948, per professori d'orchestra dipendenti da imprese di operetta, rivista, varietà, avanspettacolo e spettacoli similari;

Visto l'accordo 14 aprile 1951, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro suddetto,, per i professori di orchestra dipendenti da imprese di operetta, rivista, varietà, avanspettacolo e spettacoli similari, oppure dai teatri e cinema-teatri ove agiscono le suddette imprese;

Visto l'accordo 29 ottobre 1952, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 7 marzo 1948;

Visto l'accordo 6 dicembre 1955, per i professori di orchestra scritturati dai teatri ove agiscono compagnie di rivista;

Visto, per la provincia di Verona, il contratto collettivo integrativo 3 novembre 1958, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali - Sezione A.G.I.S - e la Federazione Provinciale Autonoma Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di Verona, in data 26 agosto 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Verona, il contratto collettivo integrativo 3 novembre 1958 relativo agli orchestrali scritturati per gli avanspettacoli nei cinema e cinema-teatri, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli orchestrali scritturati per gli avanspettacoli nei cinema e cinema-teatri della provincia di Verona.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 68. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 3 NOVEMBRE 1958 PER GLI ORCHESTRALI SCRITTURATI PER GLI AVANSPETTACOLI DAI CINEMA E CINEMA-TEATRI DELLA PROVINCIA DI VERONA

Addì, 3 novembre 1958 in Verona nella Sede della Associazione degli Industriali

fra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI VERONA zione A.G.I.S., rappresentata dal dott. *Luigi De Angelis*, con l'intervento dei signori *Mario Bonzanini*, del Teatro Nuovo, e *Federico De Caminata*, del Teatro Ristori,

e

la U.I.L. - FEDERAZIONE PROVINCIALE AUTONOMA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, rappresentata dal sig. *Trapani Arturo* assistito dal sig. prof. *Grigolato Antonio*, Segretario del Sindacato professori d'orchestra

è stata convenuta la tariffa per gli orchestrali scritturati per gli avanspettacoli nei cinema e cinema-teatri di Verona e provincia nella misura in appresso indicata:

Retribuzione	L.	934
Indennità art. 12 contratto collettivo nazionale lavoro 7 marzo 1948	»	466
	L.	1.400

(per ogni avanspettacolo)

Resta pertanto convenuto che il trattamento economico spettante ai lavoratori per le festività infrasettimanali (art. 18 ccnl) è assolto dalle imprese cinema-teatri con la corresponsione della percentuale sulla retribuzione di cui sopra.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° ottobre 1958 e durata fino al 30 settembre 1959. L'accordo stesso se non sarà disdettato da una delle due parti con lettera raccomandata R.R. almeno due mesi prima della scadenza si intenderà prorogato di anno in anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1720.

Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di manufatti in cemento della provincia di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori,

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 luglio 1959, per operai addetti alle aziende produttrici dei manufatti in cemento;

Visto, per la provincia di Modena, l'accordo collettivo 14 aprile 1953, relativo ai dipendenti dalle aziende produttrici di manufatti in cemento, stipulato tra il Gruppo Industriali Produttori Manufatti in Cemento e la F.I.L.E.A. Provinciale, la Federazione Edili - C.I.S.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Modena, in data 19 gennaio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Modena, l'accordo collettivo 14 aprile 1953, relativo ai dipendenti dalle aziende produttrici di manufatti in cemento, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese produttrici di manufatti in cemento della provincia di Modena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 69. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 14 APRILE 1953 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE PRODUTTRICI DEI MANUFATTI IN CEMENTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

VERBALE DI ACCORDO

Addì 14 aprile 1953, presso la sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Modena

tra

il Capo Gruppo Industriali Produttori munufatti in cemento, cav. *Ovidio Vignori,* assistito dal rag. *Luigi Pò*

e

la F.I.L.E.A. provinciale, rappresentata dal sig. *Renzo Campani*;

la Federazione Edili aderente alla C.I.S.L., rappresentata dal sig. *Bruno Mazzi*,

si è convenuto

1) di portare, con decorrenza 22 dicembre 1952, la misura dell'indennità speciale per i dipendenti delle aziende produttrici di manufatti in cemento (esclusi quelli che dipendono da fabbriche di mattonelle e marmette) dall'aliquota del 13,50% sulla paga base a quella del 6% sulla paga globale;

2) di lasciare immutata la misura della percentuale per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali (21%).

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1721.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della provincia di Trapani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori:

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 26 luglio 1956, per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione:

Visto, per la provincia di Trapani, il contratto collettivo integrativo 24 febbraio 1960, stipulato tra la Associazione Provinciale Panificatori e il Sindacato Provinciale Panettieri - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri - C.I.S.L. - il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri - U.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Trapani, in data 26 maggio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato la autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Trapani, il contratto collettivo integrativo 24 febbraio 1960, relativo agli operai dipendenti dalle aziende di panificazione, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della provincia di Trapani.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, *foglio n.* 70. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 24 FEBBRAIO 1960 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI PANIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

L'anno 1960, il giorno 24 del mese di febbraio, in Trapani, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della M. O. rappresentato dal dott. Michele Imbriani, funzionario addetto al servizio Rapporti di lavoro,

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PANIFICATORI rappresentata dal Presidente signor *Pappalardo Melchiorre* e dai componenti il Consiglio direttivo sigg. *Serafico Giovanni, Lantillo Benvenuto* e *Sieli Giuseppe,* assistiti dal rag. *Benedetto Mazzarella* Direttore della Associazione Provinciale dei Commercianti;

e

il SINDACATO PROVINCIALE PANETTIERI aderente alla FILIA-CGIL rappresentato dal Segretario provinciale sig. *Riccobene Leonardo* e dai componenti il Comitato direttivo sigg. *Scuderi Domenico, Cavalieri Vittorio* e *Calamia Salvatore,* assistiti dal signor *Ingoglia Olindo* della Camera Confederale del Lavoro;

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORANTI PANETTIERI aderenti alla FULPIA-CISL rappresentata dal sig. *Noto Vito;* il SINDACATO PROVINCIALE LAVORANTI PANETTIERI aderenti alla UILIA rappresentato dai sigg. *Schiffano Antonino* e *Corso Antonino;*

è stato stipulato il presente contratto collettivo provinciale integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 luglio 1956 per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione.

Art. 1.

Le norme del richiamato C.C.N.L. del 26 luglio 1956 trovano applicazione nei confronti degli operai dipendenti dell'aziende di panificazione della provincia di Trapani con le integrazioni di cui agli articoli che seguono.

Art. 2.

Per l'istituto dell'apprendistato si richiamano le vigenti norme di legge e si fa riferimento all'art. 4 del C.C.N.L. particolarmente per quanto concerne età del giovane e durata del tirocinio.

Si conviene che per ogni squadra composta di tre lavoratori è consentita l'immissione di un apprendista. Comunque è data possibilità all'azienda che panifica da 240 a 260 Kg. di farina al giorno di prospettare l'opportunità dell'assunzione di un apprendista alla Commissione paritetica, la quale deciderà in via definitiva per lo accoglimento o meno della richiesta di occupazione.

Art. 3.

La tariffa di cottimo per ogni quintale di farina panificata viene fissata in lire 1.140 comprensive della indennità di caropane. In detta tariffa non sono compresi gli importi di lire 306 e 215 giornaliere, rispettivamente per gli operai specializzati ed i qualificati, dovuti in base a precedenti accordi provinciali a titolo di rivalutazione salariale, contingenza ed aumento di contingenza.

Si dà, altresì, atto che nel citato importo di lire 1.140 non è compreso il corrispettivo per la gratifica natalizia, la quale va liquidata secondo le modalità previste dall'art. 15 del C.C.N.L.

L'importo in lire del quintalato va ripartito fra i componenti la squadra secondo il seguente criterio:

1) *Squadra composta di 4 lavoratori di cui 2 specializzati e 2 qualificati:*

a) Infornatore . . . . 33 % di L. 1.140
b) Impastatore . . . . 30 % di L. 1.140
c) Operaio qualif. di 1ª . . . 21 % di L. 1.140
d) Operaio qualif. di 2ª . . . 16 % di L. 1.140

2) *Squadra composta di 3 lavoratori di cui 2 specializzati e 1 qualificato di 1ª categoria:*

a) Infornatore . . . . 37 % di L. 1.140
b) Impastatore . . . . 35 % di L. 1.140
c) Operaio qualif. di 1ª . . . 28 % di L. 1.140

3) *Squadra composta di 3 lavoratori di cui 2 specializzati e 1 qualificato di 2ª cateforia:*

a) Infornatore . . . . 41 % di L. 1.140
b) Impastatore . . . . 38 % di L. 1.140
c) Operaio qualif. di 2ª . . . 21 % di L. 1.140

4) *Squadra composta di 2 lavoratori specializzati:*

a) Infornatore . . . . 51 % di L. 1.140
b) Impastatore . . . . 49 % di L. 1.140

5) *Squadra composta di 2 lavoratori di cui di cui 1 specializzato e 1 qualificato di 2ª categoria:*

a) Infornatore . . . . 60 % di L. 1.140
b) Operaio qualif. di 2ª . . . 40 % di L. 1.140

6) *Squadra composta di 1 lavoratore specializzato*:

a) Infornatore . . . . 100 % di L. 1.140

In relazione al disposto dell'ultimo comma dell'art. 4 del C.C.N.L. si conviene che la retribuzione spettante all'apprendista va detratta dal cumulo di cottimo da attribuire agli operai specializzati e qualificati facenti parte della squadra di lavorazione.

Art. 4.

In relazione all'art. 9 del C.C.N.L. il quantitativo massimo di farina da attribuire giornalmente a ciascun operaio resta così fissato:

Forme da gr. 210 in sopra . . . . Kg. 120
Forme da 100 a gr. 200 . . . . Kg. 100
Forme inferiori a gr. 100 . . . . Kg. 90

Su detti quantitativi massimi è ammessa una tolleranza in eccedenza in misura non superiore al 20 % per ciascun operaio.

Superando il limite di tolleranza l'Azienda è tenuta ad assumere un altro operaio.

Art. 5.

In relazione all'art. 9 del C.C.N.L., il quantitativo minimo di farina da attribuire giornalmente in misura uguale a ciascun operaio componente la squadra è pari al 60 per cento dei corrispondenti quantitativi massimi stabiliti per le varie classi nel precedente articolo 4. La citata aliquota del 60 per cento viene elevata al 70 % per le squadre composte di un solo operaio.

Art. 6.

In relazione all'art. 10 del C.C.N.L. si conviene di attribuire il compenso di lire 10 per quintale all'operaio incaricato al trasporto della legna, del carbone o della farina dal magazzino al panificio, allorchè tali locali non si trovino nel medesimo caseggiato.

Comunque per tali prestazioni non possono essere impiegati operai specializzati e apprendisti.

Art. 7.

In relazione all'art. 10-*bis* del C.C.N.L. non si ravvisa la necessità di stabilire apposite modalità per la effettuazione del lavoro straordinario e notturno.

Art. 8.

Si da per concordata l'indennità di una giornata di paga diviso per 50 di cui al penultimo comma dello art. 22 del C.C.N.L.

Art. 9.

Il presente contratto entrerà in vigore a decorrere dal 1° marzo 1960 ed avrà la durata di due anni.

Sarà tacitamente rinnovato di anno in anno, se non verrà disdettato tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di disdetta il presente contratto resterà ugualmente in vigore fino alla sua sostituzione.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1722.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero della provincia di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 19 giugno 1959, per gli operai dipendenti dalle imprese dei prodotti del legno e del sughero;

Visto, per la provincia di Napoli, il contratto collettivo integrativo 28 luglio 1960, stipulato tra l'Unione degli Industriali e la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori Legno Edili ed Affini - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori Edili Affini e Legno - U.I.L. -; e, in pari data, tra l'Unione degli Industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori del Legno e Sughero - C.I.S.N.A.L. -:

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 34 della provincia di Napoli, in data 22 aprile 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Napoli, l'accordo collettivo integrativo 28 luglio 1960, relativo agli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al predetto decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero della provincia di Napoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 75. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 28 LUGLIO 1960 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DEL LEGNO E DEL SUGHERO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

L'anno 1960, addì 28 luglio in Napoli presso la sede della Unione degli Industriali della provincia di Napoli, piazza dei Martiri, 58,

tra

l'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI, rappresentata dal suo Direttore dott. *Domenico Gattinara,* assistito dal vice-direttore dott. *Giorgio Marramao* e dal sig. *Guglielmo Campora,* con l'intervento dell'ing. *Mario Bermani* direttore della Società Novopan,

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI « FILCA » di Napoli aderente alla C.I.S.L., rappresentata dal Segretario sig. *Vincenzo Lettera* e dai segretari cav. *Luigi Barbarito* e *Francesco Scuotto,* con la partecipazione dei lavoratori *Capobianco Alfonso, Schiano Pasquale, Giugliano Vincenzo* con l'assistenza della UNIONE SINDACALE PROVINCIALE C.I.S.L., rappresentata dal dott. *Rolando Cian* e dal cav. *Domenico Mormile* dell'Ufficio sindacale provinciale,

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI LEGNO, EDILI ED AFFINI « FILLEA » aderente alla C.G.I.L. rappresentata dal segretario responsabile sig. *Fieramonte Campochiaro* e dai segretari *Di Lallo Mario* e *Russo Mario,* con la partecipazione dei lavoratori *De Rosa Mario* e *Buono Antonio,* con l'assistenza del sig. *Antonio Lombardi* segretario della CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI NAPOLI,

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI EDILI AFFINI E LEGNO « FENEAL » della U.I.L. di Napoli rappresentata dal Segretario provinciale sig. *Cinicolo Carlo* e dai signori *Frontera Giuseppe* e *Tanzillo Domenico* della Segreteria, assistiti dal dott. *Carlo Vanin* Segretario generale della U.I.L. di Napoli,

è stato stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro da valere per i lavoratori addetti all'industria del legno e del sughero della provincia di Napoli, ad integrazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria del 19 giugno 1959.

Art. 1.

TRASFERTE

L'indennità sostitutiva prevista nel punto secondo del primo comma dell'art. 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro resta così determinata:

L. 400 per il pasto meridiano;
» 500 per il pasto serale;
» 800 per il pernottamento.

Chiarimento a verbale

Quando l'orario di lavoro stabilito dalla Ditta si protrae oltre le ore 19 l'operaio avrà diritto alla indennità prevista per il pasto serale.

L'indennità di pernottamento compete all'operaio impossibilitato a rientrare nel comune ove ha sede lo stabilimento prima delle ore 22.

Nei casi in cui la trasferta avvenga in località nelle quali, per particolari contingenze (località turistiche, fiere, mostre, manifestazioni, ecc.) si determinino aumenti nel costo del soggiorno, la ditta, su documentata richiesta dell'operaio integrerà il trattamento di cui sopra.

Art. 2.

INDENNITÀ DI ZONA MALARICA

Ad integrazione dell'art. 25 del contratto collettivo nazionale viene stabilito quanto segue:

agli operai che per ragioni di lavoro vengono trasferiti da zona non malarica in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennità che rimane fissata in L. 65 (sessantacinque) giornaliere.

Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute e dichiarate tali dalle competenti autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3.

LAVORI NOCIVI E PERICOLOSI

Ad integrazione dell'art. 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro viene stabilito quanto segue:

a) *sono lavori disagiati*:

quelli effettuati allo scoperto e che, avendo carattere di continuità, non possono essere interrotti col sopravvenire di intemperie;

quelli normalmente eseguiti nell'interno di locali a temperatura artificialmente elevata oltre i 40° durante i mesi invernali ed oltre i 50° negli altri mesi, in quanto adibiti a generazione di calore ed alla essiccazione o altri trattamenti termici dei legnami;

quelli normalmente eseguiti in locali polverosi e sprovvisti di adeguati aspiratori o depuratori:

b) *sono lavori nocivi*:

quelli di verniciatura a spruzzo con vernici alla nitrocellulosa;

quelli di incollaggio a caldo con colle sintetiche dalle quali si sviluppano vapori che per la loro natura e per la loro entità in rapporto alle possibilità di diffusione nei locali di lavoro ed alle dimensioni e condizioni di aereazione di questi, costituiscono pericolo di intossicazione o di lesione;

trattamento del legname con sostanze tossiche contemplate nel regolamento di igiene.

La condizione di nocività viene naturalmente a mancare quando l'azienda provvede ad eliminarla facendo uso di appositi ed adeguati mezzi protettivi (guanti, maschere, occhiali, cappe, aspiratori, eccetera) o, nel caso delle colle, rendendo inattiva la quantità di sostanze nocive in esse contenute:

c) *sono lavori pericolosi*:

quelli normalmente effettuati su scale, su ponti mobili o sospesi, oppure su installazioni a carattere provvisorio ad altezze superiori ai 5 metri da terra o dal pavimento del locale nel quale il lavoro è eseguito, senza possibilità di adottare misure di sicurezza decisamente efficaci ed al di fuori dei casi contemplati dalle vigenti leggi in materia di sicurezza del lavoro per i mezzi di sollevamento, di trasporto e di immagazzinamento;

quelli di accatastamento di legname e per la parte di essi che deve essere eseguita con intervento diretto dei lavoratori sopra le cataste a più di 4 metri di altezza da terra o dal ripiano sul quale le cataste stesse appoggiano.

Ai lavoratori cui sono affidate mansioni che si svolgono nelle suddette condizioni spetta una maggiorazione di paga dell'8 per cento, computata sul minimo tabellare e limitatamente alle ore di effettiva prestazione delle mansioni stesse.

La maggiorazione non è cumulabile, nel senso che anche una lavorazione nella quale si riscontri più di una delle condizioni sopra indicate dà diritto ad una sola maggiorazione.

Art. 4.

CONSEGNA E CONSERVAZIONE DEGLI UTENSILI E DEL MATERIALE

La indennità di consumo ferri di cui al penultimo comma dell'art. 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959, viene stabilita in L. 25 (venticinque) per ogni giornata lavorativa.

Art. 5.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto avrà decorrenza dal 1° novembre 1960 ed avrà la stessa validità del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959, di cui è parte integrante.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1723**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri, parrucchieri ed affini del comune di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora e affini;

Visti, per il comune di Messina:

— l'accordo collettivo integrativo 9 febbraio 1953, per i lavoranti barbieri, parrucchieri ed affini, stipulato tra l'Associazione degli Artigiani - Confederazione generale dell'artigianato - l'Unione provinciale degli artigiani - Confederazione nazionale dell'artigianato, e il Sindacato Provinciale Lavoranti Barbieri, Parrucchieri ed Affini - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoranti Barbieri, Parrucchieri ed Affini - C.I.S.L. -;

— l'accordo collettivo integrativo 31 maggio 1954, per i lavoranti barbieri, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 9 febbraio 1953;

— l'accordo collettivo integrativo 9 luglio 1956, per i lavoranti barbieri, stipulato tra l'Associazione degli Artigiani - Confederazione generale dell'artigianato - la Unione Provinciale degli Artigiani - Confederazione nazionale dell'artigianato, e il Sindacato Barbieri - C.G.I.L. -;

— l'accordo collettivo integrativo 3 febbraio 1958, per i lavoranti barbieri, stipulato tra l'Associazione degli Artigiani - Confederazione generale dell'artigianato - la Unione Provinciale degli Artigiani - Confederazione nazionale dell'artigianato - e il Sindacato Barbieri - C.G.I.L. -, il Sindacato Barbieri C.I.S.N.A.L. -;

— l'accordo collettivo 6 aprile 1959, per i lavoranti barbieri che partecipano al turno del lunedì, stipulato tra l'Associazione degli Artigiani - Confederazione generale dell'artigianato - e la Lega Lavoranti Barbieri - C.G.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4, n. 2 e n. 8, della provincia di Messina, in data 1° agosto 1960, 2 maggio 1960, 30 settembre 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per il comune di Messina, l'accordo collettivo integrativo 9 febbraio 1953, relativo ai lavoranti barbieri, parrucchieri ed affini, l'accordo collettivo integrativo 31 maggio 1954, relativo ai lavoranti barbieri, l'accordo collettivo integrativo 9 luglio 1956, relativo ai lavoranti barbieri, l'accordo collettivo integrativo 3 febbraio 1958, relativo ai lavoranti barbieri, l'accordo collettivo 6 aprile 1959, relativo ai lavoranti barbieri che partecipano al turno del lunedì, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati negli accordi di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri, parrucchieri ed affini del comune di Messina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto: *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 76. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 9 FEBBRAIO 1953 PER LAVORANTI BARBIERI, PARRUCCHIERI ED AFFINI DEL COMUNE DI MESSINA

L'anno millenovecentocinquantatre il giorno nove del mese di febbraio, nell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Messina.

Avanti al sottoscritto avv. *Alfredo Branciforti,* capo servizio dell'Ufficio suddetto, assistito dal dott. *Giorgio Rimmaudo,* funzionario addetto,

tra

il Gruppo Barbieri e Parrucchieri dell'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI di Messina e provincia, aderente alla CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'ARTIGIANATO, in persona del presidente cav. *Parisi Giuseppe* e dei consiglieri *Vetrano Giovanni, Salpietro Giovanni, Magazzù Antonino* e *Puglisi Emanuele,* assistiti dal sig. *Coratolo Eugenio,* segretario dell'Associazione;

il Grupo Barbieri e Parrucchieri dell'UNIONE PROVINCIALE DEGLI ARTIGIANI di Messina, aderente alla CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO, in persona del presidente sig. *Barresi Giuseppe* e dei signori *Nicosia Filomeno,* segretario e *Giacoppo Letterio,* consigliere.

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORANTI BARBIERI, PARRUCCHIERI ED AFFINI della C.G.I.L. di Messina, in persona del segretario provinciale sig. *Murfino Antonino* e dei consiglieri *Filogamo Paolo* e *Giuffrida Giuseppe* assistiti dal sig. *Pagano Giovanni* segretario della Camera del lavoro di Messina:

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI BARBIERI, PARRUCCHIERI ED AFFINI dell'Unione provinciale C.I.S.L. in persona del sig. *Fioroni Ferruccio* e *Russo Antonino,*

si è stipulato il seguente contratto collettivo provinciale integrativo del contratto nazionale di lavoro per barbieri, parrucchieri ed affini stipulato in Roma il 21 novembre 1947, da valere per il capoluogo della provincia di Messina.

Art. 1.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro normale viene fissato in ore 51 settimanali nel periodo invernale che va dal 1° ottobre al 31 marzo ed in ore 54 settimanali nel rimanente periodo estivo.

Nel periodo invernale al lavoratore dovrà farsi godere due ore e mezza di riposo ininterrotto fra le ore 11 e le 15 e nel periodo estivo tre ore di riposo ininterrotto fra le ore 11 e le 16.

Art. 2.

MAGGIORAZIONE LAVORO STRAORDINARIO

Il lavoro prestato in casi eccezionali, oltre i limiti di cui all'art. 1 dovrà essere compensato con una maggiorazione della paga globale non inferiore al 10%.

Art. 3.

SALARI

I salari giornalieri per le varie categorie vengono fissati come segue:

Lavoranti barbieri:

	Giornaliere lire
1) Saloni di 1ª classe:	
a) lavoranti di 1ª categoria	550
b) lavoranti di 2ª categoria	515
c) lavoranti di 3ª categoria	500
2) Saloni di 2ª classe:	
a) lavoranti di 1ª categoria	520
b) lavoranti di 2ª categoria	485
c) lavoranti di 3ª categoria	470
3) Saloni di 3ª classe:	
a) lavoranti di 1ª categoria	510
b) lavoranti di 2ª categoria	475
c) lavoranti di 3ª categoria	460

Lavoranti parrucchieri:	Uomini giornaliere lire	Donne giornaliere lire
1ª categoria	1.030	700
2ª categoria	800	600
3ª categoria	650	450

A tutti i lavoratori oltre alle retribuzioni come sopra concordate (comprensive della indennità di contingenza) dovrà essere corrisposta come per legge la indennità di caropane in L. 20 giornaliere e una indennità speciale giornaliera per sfrido ferri e indumenti nella seguente misura giornaliera:

Lavoratori barbieri e parrucchieri . . L. 160
Lavoratori parrucchieri (uomini e donne) » 150

La indennità di cui sopra è computabile ai fini del calcolo delle indennità dovute (anzianità, preavviso, ferie, gratifica, ecc.).

Al lavoratore verrà corrisposta una percentuale del 5% sul prezzo di vendita sugli articoli di profumeria, nel caso che detta vendita sia da lui effettuata.

Art. 4.

APPRENDISTI

Per gli apprendisti si osserverà la norma di cui all'art. 30 del Contratto Collettivo Nazionale.

Art. 5.

COMMISSIONE PARITETICA

Viene costituita una Commissione paritetica composta da 4 rappresentanti dei lavoratori e 4 rappresentanti dei datori di lavoro, i quali, d'accordo, nomineranno un presidente.

La Commissione ha il compito di procedere alla qualificazione e riqualificazione di tutti i lavoratori barbieri e parrucchieri; tale qualificazione e riqualificazione dovrà essere operata possibilmente entro sei mesi da oggi.

Avverso le decisioni della Commissione è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dal provvedimento ad una Commissione di seconda istanza composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e da due rappresentanti dei lavoratori e da un funzionario dell'U.P.L.M.O. con funzione di presidente.

Art. 6.

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente Contratto si applica al solo Capoluogo, però le parti si impegnano incontrarsi per estenderlo a tutti i Comuni della Provincia, previo accordo sulle riduzioni percentuali.

Art. 7.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto entra in vigore dal 9 febbraio 1953 ed ha la durata di un anno. Esso si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno, qualora nessuna delle parti ne dia disdetta almeno un mese prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 31 MAGGIO 1954 PER LAVORANTI BARBIERI DEL COMUNE DI MESSINA

L'anno millenovecentocinquantaquattro il giorno 31 maggio nell'U.P.L.M.O. di Messina.

Alla presenza dell'avv. *Branciforti Alfredo* capo servizio rapporti lavoro dell'Ufficio suddetto, assistito dal dott. *Giorgio Rimmaudo* funzionario addetto,

t r a

il Gruppo Barbieri e Parrucchieri dell'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI di Messina e provincia, aderente alla CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'ARTIGIANATO ITALIANO in persona del presidente cav. *Parisi Giuseppe* e dei consiglieri *Puglisi Emanuele* e *Vetrano Giovanni*, assistiti dal sig. *Coratolo Eugenio*, segretario dell'Associazione;

il Gruppo Barbieri e Parrucchieri dell'UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI di Messina aderente alla CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO, in persona del presidente signor *Ferro Giuseppe* e dei consiglieri *Nicosia Filomeno* e *Barresi Salvatore*,

e

il SINDACATO PROVINCIALE BARBIERI, PARRUCCHIERI ED AFFINI della C.G.I.L. di Messina in persona del segretario sig. *Costa Antonino* e del vice segretario *Caliri Salvatore*, assistiti dal sig. *Greco Pietro*, segretario della Camera del Lavoro di Messina;

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORANTI BARBIERI, PARRUCCHIERI ED AFFINI dell'UNIONE PROVINCIALE C.I.S.L. in persona del sig. *Russo Antonino*, si è stipulato il seguente accordo di rivalutazione del Contratto collettivo provinciale integrativo 9 febbraio 1953, che avrà decorrenza dal 7 giugno 1954.

Art. 1.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro normale viene fissato in ore 53 settimanali nel periodo invernale che va dal 1° ottobre al 31 marzo ed in ore 56 settimanali nel rimanente periodo estivo.

Nel periodo invernale il lavoratore dovrà godere di due ore di riposo ininterrotto tra le ore 11 e le ore 16.

Art. 2.

I salari giornalieri per le varie categorie vengono fissati con decorrenza 7 giugno 1954, come segue:

	Giornaliere lire
1) Saloni di 1ª classe:	
a) lavoranti di 1ª categoria	670
b) lavoranti di 2ª categoria	625
c) lavoranti di 3ª categoria	610
2) Saloni di 2ª classe:	
a) lavoranti di 1ª categoria	630
b) lavoranti di 2ª categoria	590
c) lavoranti di 3ª categoria	560
3) Saloni di 3ª classe:	
a) lavoranti di 1ª categoria	610
b) lavoranti di 2ª categoria	580
c) lavoranti di 3ª categoria	550

A tutti i lavoranti oltre alle retribuzioni come sopra concordate (comprensive della indennità di contingenza) dovrà essere corrisposto come per legge la indennità di caropane in L. 20 giornaliere e una indennità speciale giornaliera per sfrido ferri e biancheria nella seguente misura:

lavoranti barbieri L. 200.

La indennità di cui sopra è computabile ai fini del calcolo delle indennità dovute (anzianità, preavviso, ferie, gratifica, ecc.).

Al lavoratore verrà corrisposta una percentuale del 5% sul prezzo di vendita degli articoli di profumeria, nel caso che detta vendita sia da lui effettuata.

Art. 3.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo le parti si rimettono al contratto collettivo provinciale integrativo del 9 febbraio 1953.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 9 LUGLIO 1956 PER LAVORANTI BARBIERI DEL COMUNE DI MESSINA

L'anno millenovecentocinquantasei il giorno nove del mese di luglio nei locali dell'Ufficio provinciale del lavoro di Messina, innanzi al sottoscritto dott. *Sciacca Antonio,* capo servizio Rapporti di lavoro sono presenti:

i signori *Saccà Natale* e *Caliri Salvatore,* rispettivamente segretario e vice segretario del SINDACATO BARBIERI, aderente alla CAMERA DEL LAVORO; i consiglieri *Signorino Giuseppe* e *Drogo Giovanni,* assistiti dal dottor *Sergi Eutichio*, segretario della Camera del lavoro;

il cav. *Giuseppe Parisi*, presidente del Gruppo barbieri aderente alla CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DELL'ARTIGIANATO; i signori consiglieri *Vetrano Giovanni* e *Carnabuci Giovanni,* assistiti dal dott. *Giuseppe Ferro;*

il sig. *Ferro Giuseppe,* presidente del Gruppo barbieri aderente alla CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO; i signori consiglieri *Barresi Salvatore* e *Giacoppo Francesco*, assistiti dal rag. *Sofia Giuseppe.*

La riunione ha lo scopo della stipula di un accordo salariale per i lavoranti barbieri del comune di Messina.

Dopo ampia e cordiale discussione si stabiliscono i seguenti salari globali con esclusione della indennità di caropane.

Saloni di prima classe:	Giornaliere lire
lavoranti di 1ª categoria	740
lavoranti di 2ª categoria	695
lavoranti di 3ª categoria	680

Saloni di seconda classe:	Giornaliere lire
lavoranti di 1ª categoria	680
lavoranti di 2ª categoria	640
lavoranti di 3ª categoria	610

Saloni di terza classe:	
lavoranti di 1ª categoria	635
lavoranti di 2ª categoria	605
lavoranti di 3ª categoria	575

Le parti, di comune accordo, stabiliscono che, ove sussisteranno variazioni nell'indennità di contingenza esse si riuniranno al fine di esaminare la situazione determinatasi ed apportare le dovute modificazioni. Si impegnano a riunirsi, su richiesta di una delle parti, al fine anzidetto, nel periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del presente accordo.

L'indennità di caropane sarà corrisposta nella misura di L. 20 giornaliere. Si stabilisce, in dipendenza della specifica prestazione effettuata dai lavoranti, una indennità speciale giornaliera per sfrido ferri e biancheria nella seguente misura:

lavoranti barbieri L. 250, uguale per tutte le categorie dei lavoranti.

La indennità di cui sopra è computabile ai fini del calcolo delle indennità dovute per anzianità, preavviso, ferie, gratifiche, ecc.

Le retribuzioni di cui sopra sono frazionabili ad ore.

La validità del presente accordo è di un anno a partire dal 16 luglio 1956. Per quanto non contemplato dal presente accordo rimangono valide le norme del contratto collettivo nazionale del 21 novembre 1947 ed i contratti integrativi 9 febbraio 1953 e 31 maggio 1954. Rimangono ferme le condizioni di miglior favore praticate ai lavoranti.

Il presente accordo si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno qualora nessuna delle parti ne dia disdetta almeno un mese prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 3 FEBBRAIO 1958 PER LAVORANTI BARBIERI DEL COMUNE DI MESSINA

L'anno millenovecentocinquantotto il giorno tre del mese di febbraio, nei locali dell'Ufficio provinciale del lavoro di Messina, innanzi al dott. *Sciacca Antonio,* capo servizio rapporti di lavoro del predetto ufficio, sono presenti:

per il SINDACATO BARBIERI aderente alla C.G.I.L., i signori *Cavalli Giovanni,* segretario; *Signorino Giuseppe,* vice segretario; *Drogo Giovambattista* e *Caruso Antonino,* consiglieri, assistiti dal sig. *Gennaro Giuseppe,* della C.G.I.L.;

per la C.I.S.N.A.L. il sig. *Costa Michelangelo;*

per l'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI di Messina e provincia il cav. *Giuseppe Parisi,* presidente; il sig. *Nicosia Santi,* consigliere, assistiti dal sig. *Miceli Nicolò;*

per l'UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI il sig. *Minutoli Domenico,* capo gruppo; il sig. *Nicosia Filomeno, Filocamo Leonardo, Ferro Giuseppe,* assistiti dal rag. *Sofia Giuseppe.*

Scopo della riunione: rinnovo accordo integrativo provinciale del 9 luglio 1956.

Le parti, dopo ampia e cordiale discussione, stabiliscono, in considerazione dell'aumentato costo della vita, di praticare i seguenti aumenti alle tariffe concordate con l'accordo anzispecificato:

Saloni di prima classe:

per tutte le categorie di lavoranti L. 30 (trenta).

Saloni di seconda e terza classe:

per tutte le categorie di lavoranti L. 20 (venti).

Indennità speciale giornaliera per sfrido ferri e biancheria per tutti i saloni di qualsiasi classe e per tutte le categorie di lavoratori, L. 20.

Il presente accordo va in vigore dalla data odierna ed è della durata di anni uno.

Per quanto non contemplato nel presente accordo, rimangono valide le norme del contratto collettivo nazionale del 21 novembre 1947 ed i contratti integrativi del 9 febbraio 1953; 31 maggio 1954; 9 luglio 1956.

Le parti infine stabiliscono di comune accordo, che, ove sussisteranno variazioni dell'indennità di contingenza negli altri settori, al fine di esaminare la situazione determinatasi, esse si riuniranno per apportare le eventuali variazioni. Si impegnano a riunirsi a semplice richiesta di una delle parti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 6 APRILE 1959 PER LAVORANTI BARBIERI CHE PARTECIPANO AL TURNO DEL LUNEDÌ DEL COMUNE DI MESSINA

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno sei del mese di aprile, nei locali dell'Associazione degli artigiani di Messina e provincia, sono presenti:

per la LEGA LAVORANTI BARBIERI i signori *Cavalli Giovanni* e *Drogo G. Battista,* rispettivamente segretario e vice segretario della stessa, assistiti dal sig. *Gennaro Giuseppe* della C.G.I.L.;

per l'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI di Messina e provincia il cav. *Giuseppe Parisi*, presidente del Gruppo barbieri, il sig. *Billè* cav. *Francesco*, consigliere del gruppo stesso, assistiti dal segretario *Miceli Nicolò*.

Scopo della riunione: discutere e concordare il trattamento economico da corrispondere ai lavoranti che partecipano al turno del lunedì.

Dopo ampia e serena discussione, premesso che il numero dei saloni di turno è aumentato da quattro a sei e che pertanto può essere necessario un maggiore impiego di unità lavorative, viene data facoltà ai lavoranti non disoccupati, che facciano volontaria richiesta, di iscriversi al turno del lunedì, ferma restando la preferenza, nell'avviamento settimanale al lavoro, per i lavoranti disoccupati.

Si stabilisce altresì quanto segue:

Ai lavoranti barbieri che lavorano nei saloni partecipanti al turno del lunedì verranno corrisposte, a decorrere da oggi, le seguenti paghe:

a) ai lavoranti che lavorano in saloni che occupano 3 dipendenti verrà corrisposta la paga contrattuale maggiorata di L. 200;

b) ai lavoranti che lavorano in saloni che occupano sino a 2 dipendenti verrà corrisposta la paga contrattuale maggiorata di L. 150.

A tutti i lavoranti spetteranno le mance e a chi di diritto gli eventuali assegni familiari.

I lavoranti iscritti al turno dovranno scrupolosamente avviarsi al lavoro nel salone destinato da una apposita commissione paritetica, che compilerà l'elenco dei turnisti, ed il venerdì precedente al lunedì di turno, dovranno consegnare al datore di lavoro l'avviso di destinazione che cureranno di ritirare presso la Camera del lavoro, sede della Lega lavoranti barbieri.

Il lavorante ha il dovere di presentarsi al lavoro puntualmente e, ove mai ne fosse impedito, di avvisare per tempo il datore di lavoro.

Il lavorante che si rifiuta di prestare lavoro nel salone destinato, verrà escluso dal turno.

Un'apposita commissione paritetica deciderà sulle eventuali controversie.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*

SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1724**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie delle provincie di Roma, Ancona, Teramo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Roma, il contratto collettivo 22 aprile 1950, e relativa tabella, per i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie, stipulato tra l'Associazione Sindacale Provinciale Farmacisti Proprietari, l'Associazione Provinciale Proprietari di Farmacia e la Camera Confederale del Lavoro, la Libera Unione Sindacale Provinciale, il Libero Sindacato Ausiliari di Farmacia, la Camera Sindacale Provinciale; della Federazione Italiana del Lavoro; al quale ha aderito, in data 10 gennaio 1960, la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Visto, per la provincia di Ancona, il contratto collettivo 8 maggio 1957, per i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie, stipulato tra l'Associazione Provinciale Proprietari di Farmacie e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale, l'Unione Italiana del Lavoro;

Visto, per la provincia di Teramo, il contratto collettivo 28 gennaio 1959, per i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie, stipulato tra il Sindacato Provinciale dei Proprietari di Farmacie e l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Roma, in data 10 maggio 1960, n. 3 della provincia di Ancona, in data 16 aprile 1960, n. 3 della provincia di Teramo in data 28 marzo 1960, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie:

— per la provincia di Roma il contratto collettivo 22 aprile 1950;

— per la provincia di Ancona, il contratto collettivo 8 maggio 1957,

— per la provincia di Teramo, il contratto collettivo 28 gennaio 1959:

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie delle provincie di Roma, Ancona, Teramo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962
Atti del Governo registro n. 145, foglio n. 93. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 22 APRILE 1950 PER I LAVORATORI NON LAUREATI DIPENDENTI DALLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI ROMA

L'anno 1950 addì 22 aprile

tra

l'ASSOCIAZIONE SINDACALE PROVINCIALE FARMACISTI PROPRIETARI della provincia di Roma, rappresentata dal Sig. Dott. *Elio Sbarigia, Fernando Lucchesi* e *Domenico Marchetti*;

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PROPRIETARI DI FARMACIA di Roma (autonoma), rappresentata dal suo Segretario Dott. *Recchi Mario*;

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Roma e Provincia rappresentata dal sig. *Bruno Castelli*:

la LIBERA UNIONE SINDACALE PROVINCIALE di Roma, rappresentata dal Sig. Rag. *Nicola Panocchia*;

il LIBERO SINDACATO AUSILIARI DI FARMACIA, rappresentato dal suo Segretario Sig. *Giuseppe Sagrati*, aderente alla predetta Libera Unione;

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE di Roma della FEDERAZIONE ITALIANA DEL LAVORO (F.I.L.) rappresentata dal suo Segretario Responsabile Sig. *Francesco Parsi* e dalla sig.na *Carla Bastogi*, capo dell'Ufficio Contratti e Vertenze;

si è stipulato il seguente contratto collettivo provinciale, composto di n. 14 articoli e n. 4 chiarimenti a verbale:

Art. 1.

SFERA D'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

(vedi chiarimenti a verbale n. 1 e n. 2)

Il presente contratto collettivo disciplina, nell'ambito del territorio della provincia di Roma, il rapporto di lavoro subordinato tra i proprietari di farmacie e i propri dipendenti non farmacisti.

Tale contratto sostituisce e annulla, per la materia che tratta, tutte le norme attualmente vigenti in virtù di contratti collettivi, usi e consuetudini.

Sono fatte salve le condizioni di fatto di miglior favore per il lavoratore.

Art. 2.

CATEGORIE DI LAVORATORI

I lavoratori a cui il presente contratto si riferisce vengono classificati come segue:

Prima categoria: (personale con mansioni di concetto):

a) amministratori:
b) direttori amministrativi;
c) assistenti già muniti di certificato di abilitazione (art. 31 legge 22 maggio 1913 n. 468).

Seconda categoria: (personale con mansioni d'ordine):

a) contabili d'ordine;
b) dattilografi;
c) magazzinieri consegnatari;
d) addetti alla vendita di prodotti di libero commercio;
e) cassieri fatturisti e cassieri con cauzione;
f) cassieri senza cauzione.

Terza categoria: (personale subalterno e ausiliario):

a) infialettatori;
b) confezionatori:
c) addetti al magazzino;
d) custodi e guardiani;
e) fattorini e uomini di fatica, anche con mansioni saltuarie di infialettatori e confezionatori;
f) conducenti di mezzi di trasporto senza patente;
g) conducenti di mezzi di trasporto con patente.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è di ore 8 giornaliere e 48 settimanali per il personale della prima e della seconda categoria, e di ore 8,30 giornaliere e 51 settimanali per il personale della terza categoria.

Art. 4.

RETRIBUZIONI PER ROMA

I minimi di stipendio mensile e paga settimanale da corrispondersi ai lavoratori che prestano servizio presso le farmacie della città di Roma sono i seguenti.

(allegata tabella delle retribuzioni)

Art. 5.

RETRIBUZIONI PER LA PROVINCIA

Ai lavoratori che prestano servizio presso le farmacie della provincia di Roma competono le retribuzioni di cui all'articolo precedente, ridotte del 10% se in Comuni con popolazione di almeno 25.000 abitanti e del 15% se in Comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti.

Art. 6.

GRATIFICA NATALIZIA

(vedi chiarimento a verbale n. 3).

E' inoltre dovuta al lavoratore, in corrispondenza delle feste natalizie, una gratifica pari a una mensilità di retribuzione normale, per ogni anno di servizio prestato. In caso di servizio inferiore all'anno, la gratifica va corrisposta in proporzione al servizio effettivamente prestato.

Art. 7.

LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO

(vedi chiarimento a verbale n. 4).

Il servizio prestato oltre l'orario normale di lavoro e quello prestato nelle feste intersettimanali riconosciute per legge sono retribuiti a parte con competenze proporzionali a quelle normali aumentate del 10%. La maggiorazione è del 20% per il lavoro straordinario prestato dalle ore 22 alle ore 6 (notturno).

Art. 8.

RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale è di 24 ore consecutive, da fruirsi la domenica. Solo nel caso che di domenica la farmacia debba essere aperta perchè di turno, il datore di lavoro ha facoltà di spostare il riposo del lavoratore ad altro giorno della settimana successiva, ovvero retribuirgli il lavoro prestato la domenica a parte, a norma dell'articolo precedente.

Art. 9.

FERIE ANNUALI

La durata del periodo annuale di ferie è la seguente:

a) per il personale della prima e della seconda categoria:

con anzianità di servizio	fino a 15 anni	giorni	15
» »	da 15 a 25 anni	giorni	20
» »	oltre 25 anni	giorni	30

b) per il personale della terza categoria:

con anzianità di servizio	fino a 15 anni	giorni	10
» »	da 15 a 25 anni	giorni	15
» »	oltre 25 anni	giorni	20

Il lavoratore ha diritto alla retribuzione anche se la farmacia rimanga chiusa per un periodo di tempo superiore a quello delle ferie spettantegli, salvo il diritto del datore di lavoro di utilizzarlo anche in periodo di chiusura della farmacia.

In caso di licenziamento, le ferie, proporzionalmente ridotte, spettano anche al lavoratore che, superato il periodo di prova, non abbia raggiunto un anno di servizio.

Art. 10.

PREAVVISO PER RECESSO

Per recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, il preavviso, quando esso è necessario a norma dell'art. 2118 Codice civile, deve essere dato per iscritto nei seguenti termini:

per i lavoratori della	1ª cat.	2ª catg.	3ª cat.
a) che non hanno raggiunto 5 anni di servizio	gg. 45	gg. 20	gg. 15
b) che hanno raggiunto 5 anni ma non 10 . .	gg. 60	gg. 35	gg. 20
c) che hanno raggiunto 10 anni di servizio .	gg. 90	gg. 50	gg. 30

Art. 11.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

Per l'indennità di anzianità spettante al lavoratore ai sensi degli artt. 2120 e seguenti del Codice civile, si osservano gli artt. 34, 35, 36 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i non farmacisti dipendenti da farmacie i cui titolari siano farmacisti stipulato l'8 luglio 1942, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni, fasc. 292 del 15 ottobre 1942 e per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1942 n. 241, parte 2ª.

Art. 12.

CONCILIAZIONE DI CONTROVERSIE INDIVIDUALI

Eventuali controversie individuali, insorgenti tra datori di lavoro e lavoratori a cui il presente contratto si riferisce, dovranno essere denunciate alle Associazioni stipulanti, per il tentativo di amichevole composizione.

Trascorsi 20 giorni dalla denuncia, e qualora le Associazioni non abbiano risolta la controversia, le parti sono libere di agire in sede competente.

Si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 430 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 13.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto collettivo entra in vigore al momento della sua stipulazione, ed ha efficacia, per quanto si riferisce agli articoli 3, 4 e 5, dal 1° gennaio 1950.

Detto contratto avrà la durata di un anno, tacitamente prorogabile per ugual periodo di tempo, se non disdetto almeno tre mesi prima della scadenza.

Anche dopo la scadenza continuerà ad avere vigore finchè non intervenga un altro regolamento della materia.

Art. 14.

DISPOSIZIONI FINALI

Le Associazioni stipulanti si impegnano a divulgare il presente contratto e ad adoperarsi perchè sia esattamente applicato.

Sarà costituita una Commissione paritetica fra le parti contraenti, per l'esame di casi non previsti dal presente testo e la formulazione di patti integrativi per l'eventuale disciplina di essi.

Sono fatte salve le norme di legge vigenti.

CHIARIMENTI A VERBALE

N. 1 - Sono escluse dalla disciplina del presente contratto le prestazioni d'opera intellettuale di lavoratori autonomi, regolate dal Titolo III del Libro V del Codice civile.

N. 2 - Per « condizione di fatto di miglior favore per il lavoratore » di carattere economico s'intende la differenza in eccedenza tra quanto da lui attualmente percepito di fatto e quanto garantitogli dal presente contratto.

N. 3 - Per le retribuzioni stabilite a settimana, la mensilità si calcola dividendo la paga settimanale per 6 e moltiplicando il quoziente ottenuto per 26.

N. 4 - Le festività intersettimanali sono quelle elencate nell'art. 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260 (pubblicata in *Gazz. Uff.* del 31 maggio 1949, n. 124).

MINIMI DI RETRIBUZIONE MENSILE PER I NON FARMACISTI DIPENDENTI DA FARMACIE I CUI TITOLARI SIANO FARMACISTI

(v. art. 4 del Contr. Prov. di lavoro del 22 aprile 1950)

	Uomini	Donne
Categoria A (Conting. cat. A)		
Amministratori; Direttori amministrativi; Assistenti	L. 46.980	42.480
Categoria B (Conting. cat. C-1)		
Contabili d'ordine		
Magazzinieri consegnatari		
Fatturisti		
Cassieri con cauzione		
oltre 24 anni	L. 35.792	31.405
inferiori 24 anni	» 34.392	29.405
inferiori 21 anni	» 29.178	25.088
inferiori 18 anni	» 22.841	19.942
Categoria B (Conting. categorie C-2 C-3 C-4)		
Dattilografo		
Addetti alla vendita di prodotti di libero commercio		
oltre 24 anni	L. 34.866	30.528
inferiori 24 anni	» 32.366	28.528
inferiori 21 anni	» 28.275	24.250
inferiori 18 anni	» 22.042	19.269
Cassieri senza cauzione:		
oltre 24 anni	L. 30.966	26.528
inferiori 24 anni	» 28.716	24.878
inferiori 21 anni	» 24.625	21.700
inferiori 18 anni	» 18.642	16.169
Categoria C (Contingenza categoria D-2)		
Infialettatori		
Confezionatori		
Addetti al magazzino:		
oltre 24 anni	L. 30.810	24.976
inferiori 24 anni	» 28.340	23.226
inferiori 21 anni	» 23.090	19.076
inferiori 18 anni	» 18.102	15.060
inferiori 16 anni	» 14.151	11.778
Autisti senza patente:		
oltre 24 anni	L. 32.840	—
inferiori 24 anni	» 30.040	—
inferiori 21 anni	» 24.089	—
Autisti con patente:		
oltre 24 anni	L. 33.340	—
inferiori 24 anni	» 30.240	—
inferiori 21 anni	» 24.639	—
Categoria C (Contingenza categoria D-3)		
Custodi		
Guardiani:		
oltre 24 anni	L. 29.223	—
inferiori 24 anni	» 27.224	—
inferiori 21 anni	» 21.723	—
inferiori 18 anni	» 16.740	—
Fattorini:		
oltre 24 anni	L. 30.223	—
inferiori 24 anni	» 27.723	—
inferiori 21 anni	» 22.523	—
inferiori 18 anni	» 17.738	—
inferiori 16 anni	» 12.974	—
Categoria C (Contingenza categoria D-4):		
oltre 24 anni	L. 30.080	—
inferiori 24 anni	» 27.580	—
inferiori 21 anni	» 22.380	—
inferiori 18 anni	» 17.634	—
inferiori 16 anni	» 12.766	—

Visti il Contratto e la tabella che precedono.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 8 MAGGIO 1957, PER I LAVORATORI NON LAUREATI DIPENDENTI DALLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Il giorno 8 maggio 1957, presso la sede dell'Unione Sindacati Commercianti della Provincia di Ancona

tra

l'Associazione Proprietari di Farmacie della Provincia di Ancona, rappresentata dalla Commissione Sindacale composta dal Dott. *Mariano Mariani*, dal Dott. *Mario Zecchini*, dal Dott. *Alessandro Pichi*, dal Dott. *Girolamo Sinibaldi* e dal Rag. *Roberto Saltara* assistiti dal Direttore dell'Unione Sig. *Celso Battelli* e dal Dott. *Gianfranco Nobili*

e

la Camera Confederale del Lavoro di Ancona e Provincia, rappresentata dal Sig. *Nazzareno Saltamartini* assistito dal Sig. *Lio Bolognini*

e

l'Unione Sindacale Provinciale (C.I.S.L.), rappresentata dal Sig. *Oscar Marini* assistito dal Sig. *Pietro Uncini*

e

l'Unione Italiana del Lavoro, rappresentata dal Sig. *Vittorio Gentili* assistito dal sig. *Augusto Mazzoni*

Si è stipulato il presente contratto provinciale da valere per tutto il personale non laureato dipendente da farmacie della Provincia di Ancona.

Il presente contratto provinciale — che durante il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso inscindibile — sostituisce, alla data della sua entrata in vigore, tutte le norme di precedenti contratti. Rimangono ferme le condizioni di miglior favore.

Art. 1.

MINIMI DELLA RETRIBUZIONE MENSILE

Minimi della retribuzione mensile (conglobata al 31 dicembre 1955) - Uomini e donne di età superiore agli anni 20 in vigore dal 1° maggio 1957:

	Uomini Lire	Donne Lire
Categoria C-1:		
Pratico di 1ª categoria	45.500	41.500
Pratico di 2ª categoria	41.000	37.000
Categoria C-2:		
Commesso di 1ª categoria	36.500	32.000
Commesso di 2ª categoria	33.000	29.000
Personale femminile di cassa	—	30.500
Categoria D - Gruppo II:		
Personale di fatica	34.500	30.000
Fattorini	33.500	29.500
Fattorini dai 18 ai 20 anni di età:		
— fino ad un anno di anzianità	25.000	19.500
— da uno a due anni di anzianità	26.200	20.500
— oltre due anni di anzianità	28.000	22.500
Fattorini dai 16 ai 18 anni di età:		
— fino ad un anno di anzianità	19.700	17.000
— da uno a due anni di anzianità	21.100	18.400
— oltre due anni di anzianità	22.700	20.000
Fattorini sotto i 16 anni di età:		
— fino ad un anno di anzianità	14.100	13.900
— da uno a due anni di anzianità	15.400	15.300
— oltre due anni di anzianità	16.500	16.300

Art. 2.

I minimi di retribuzione mensile di cui all'art. 1 del presente contratto si intendono validi per i dipendenti non laureati da farmacie situate nei comuni di Ancona, Fabriano, Jesi, Osimo e Senigallia, mentre per quelli di tutti gli altri Comuni della Provincia di Ancona verrà praticata la riduzione del 10%.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO - RIPOSO SETTIMANALE - LAVORO STRAORDINARIO - FESTIVITÀ

Orario di lavoro - Riposo settimanale - Lavoro straordinario - Festività - L'orario di lavoro è collegato a quello di apertura e chiusura della farmacia stabilito con decreto prefettizio, sino al limite di 8 ore giornaliere o 48 settimanali.

Al personale addetto alle farmacie spetta un riposo settimanale di 24 ore consecutive, da fruire, normalmente, in coincidenza con la domenica.

Qualora nella giornata di domenica la farmacia debba rimanere aperta al pubblico per turno stabilito dall'autorità prefettizia, il lavoratore è tenuto a prestare normale servizio, salvo a godere del riposo compensativo in altra giornata della settimana e sempr per 24 ore consecutive. Verificandosi l'ipotesi, da considerare eccezionale, che il riposo compensativo non venga goduto, il lavoro prestato in tale occasione, viene compensato fino al limite di 8 ore giornaliere, con la normale retribuzione giornaliera spettante maggiorata della percentuale di straordinario del 15%. Per l'orario eccedente le 8 ore giornaliere, il compenso sarà pari alla normale retribuzione oraria, maggiorata del 15% nei giorni feriali e del 35% nei giorni festivi.

Le ore di lavoro normali prestate nelle festività nazionali ed infrasettimanali riconosciute dalle vigenti disposizioni legislative saranno compensate a norma di legge e con la maggiorazione del 15% sulla paga oraria normale conglobata; quelle eccedenti le 8 ore giornaliere con la maggiorazione del 35%.

Art. 4.

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da aziende commerciali del 23 ottobre 1950 e successivi accordi.

Art. 5.

Il presente contratto provinciale avrà la durata di anni due, intendendosi rinnovato di anno in anno qualora non disdettato almeno tre mesi prima della sua scadenza.

Art. 6.

Il presente contratto entra in vigore del 1° maggio 1957.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 28 GENNAIO 1959 PER IL PERSONALE NON LAUREATO DIPENDENTE DALLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI TERAMO

In Teramo, il 28 gennaio 1959 nella sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M. O.

tra

il SINDACATO PROVINCIALE DEI PROPRIETARI DI FARMACIE rappresentato dal Presidente Dott. *Tullio Cerasati*; con l'intervento anche del rappresentante dell'ordine dei Farmacisti Dott. *Benito Albi*;

e

la UNIONE SINDACALE PROVINCIALE C.I.S.L. rappresentata dai signori *Dino Valenti* e *Luigi Nenna*,

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO C.G.I.L. rappresentata dal Rag. *Rodolfo Quarchioni*;

si è stipulato il presente Contratto Provinciale di Lavoro, normativo e salariale, da valere per tutto il territorio della Provincia e che disciplina i rapporti di lavoro tra i proprietari di farmacie e il personale dipendente non laureato.

Tale contratto sostituisce ed assorbe, per quando da esso regolato, tutte le norme eventualmente già esistenti, sia per precedenti pattizioni contrattuali, intercorso nazionalmente o provincialmente che per usi e consuetudini locali, mantenendo fermo quei contratti o accordi che contengono condizioni di miglior favore.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Il personale addetto alle Farmacie si dividono in due gruppi:

1) personale con mansioni impiegatizie;
2) personale con mansioni non impiegatizie.

Il personale con mansioni impiegatizie è distinto nelle seguenti categorie:

Categoria A:

1) personale con mansioni di concetto;
2) assistenti muniti di certificato di abilitazione;
3) contabili e corrispondenti di concetto.

Categoria B:

Magazzinieri con responsabilità tecnica od amministrative oppure con almeno 3 magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze.

Categoria C. 1:

1) contabile d'ordine;
2) cassiere;
3) cassiere con mansioni di fatturista;
4) commesso addetto alla vendita di libero commercio.

Categoria C. 2:

1) aiuto commesso;
2) magazziniere;
3) dattilografo;
4) fialettatore;
5) confezionatori.

Personale con mansioni non impiegatizie

Categoria D. 3:

Custodi, fattorini, portapacchi, uomini di fatica.

Chiarimento a verbale

Il lavoratore già classificato secondo una qualifica, non potrà essere classificato in una categoria inferiore. In particolare non è ammessa la riduzione dello stipendio.

Art. 2.

DELL'APPRENDISTATO

E' ammesso un periodo di apprendistato, per i dipendenti che aspirani ad acquistare presso una farmasia la capacità necessaria per divenire lavoratore qualificato con le mansioni indicate ai n. 3, 4 e 5 della categoria *B*) e 1 e 3 della categoria *C*) di cui al precedente art. 1, che non possono documentare di aver prestato servizio con le stesse mansioni presso altro datore di lavoro, o di aver superato l'apprendistato e le prove per essere prescritte da norme di legge. In ogni caso, salvo contraria disposizione di legge, non potrà essere consentito per il lavoratore di cui sopra un periodo di apprendistato superiore ai quattro anni.

Non sarà consentito l'apprendistato per chi abbia superato l'età di anni 20.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le altre disposizioni della legge 19 gennaio 1955 n. 25 riguardante la disciplina dell'apprendistato

Art. 3.

DELL'ASSUNZIONE

L'assunzione del personale verrà effettuata secondo le disposizioni di legge e di regolamento sulla disciplina della domanda e nell'offerta di lavoro in quanto applicabili.

Art. 4.

L'assunzione risulterà da atto scritto, nel quale sarà specificato:

a) la data di assunzione;

b) la categoria alla quale il dipendente viene assegnato in base alle classifiche del presente contratto;

c) la misura della retribuzione;
d) la durata del periodo di prova;
e) la durata del periodo di apprendistato.

Mancando la determinazione del periodo di prova, la assunzione s'intende definitiva.

Art. 5.

Possono essere richiesti in occasione dell'assunzione del personale, oltre a quei documenti che possono essere prescritti da norme legislative e regolamentari, i seguenti documenti:

a) certificato di servizio delle eventuali precedenti prestazioni;
b) certificato degli studi compiuti;
c) certificato penale non anteriore a 3 mesi;
d) certificato relativo agli obblighi militari;
e) consenso delle persone che per legge hanno la rappresentanza dell'aspirante.

Art. 6.

PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova non può in ogni caso superare i mesi due. Entro tale periodo il diritto è reciproco di rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso e senza indennità con il solo pagamento delle giornate di lavoro effettivamente prestato. Il periodo di prova, seguito da conferma, s'intende servizio effettivo agli effetti del compito dell'anzianità.

Art. 7.

DELL'ORARIO DI LAVORO

Si osservano le disposizioni che emana la Prefettura circa l'apertura e chiusura delle farmacie ed entro tali limiti di orario s'intende che la prestazione di lavoro da parte del personale dipendente dalle farmacie deve avvenire.

Art. 8.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Dal 1° gennaio 1959 agli impiegati e operai dipendenti fa farmacie del Capoluogo il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal presente contratto sono applicati gli emolumenti mensili qui appresso indicati comprensivi dello scatto della indennità di contingenza dal 1° gennaio 1959-30 aprile 1959 e dell'indennità di caropane, mentre per i dipendenti da farmacie degli altri Comuni della Provincia i minimi di paga conglobati (escluso la differenza della indennità di contingenza e la indennità di caropane s'intendono ridotti del 15%.

Categoria A:

Personale con mansioni di concetto Assistente munito di certificato di abilitazione, contabili e corrispondenti di concetto:

		Uomini
stipendio mensile conglobato	L.	45.744
scatto indennità di contingenza	»	7.592
indennità di caropane	»	520
Retribuzione mensile	L.	53.856

Categoria B:

Magazziniere con responsabilità tecnica od amministrativa oppure con almeno 3 magazzinieri od impiegati alle proprie dipendenze:

stipendio mensile conglobato	L.	35.792
scatto indennità di contingenza	»	5.720
indennità di caropane	»	520
Retribuzione mensile	L.	40.032

Categoria C. 1:

Contabile d'ordine, cassiere, cassiere di fatturista, commesso addetto alla vendita di libero commercio:

stipendio mensile conglobato	L.	34.866
scatto indennità di contingenza	»	4.251
indennità di caropane	»	520
Retribuzione mensile	L.	39.637

Categoria C. 2:

Aiuto commesso, magazziniere, dattilografo, fialettatore e confezionatore:

stipendio mensile conglobato	L.	30.840
scatto indennità di contingenza	»	3.861
indennità di caropane	»	520
Retribuzione mensile	L.	35.221

Categoria D 3:

Custodi, fattorini porta pacchi e uomini di fatica:

salario mensile conglobato	L.	30.080
scatto indennità di contingenza	»	3.458
indennità di caropane	»	520
Retribuzione mensile	L.	34.858

Per le donne si applicherà una riduzione del 15% sia sullo stipendio base, come sugli straordinari percepiti dalla categoria degli uomini.

Categoria A — Apprendisti

	Stipendio	Contingenza D 3	Caropane	Totale
dai 14 ai 16 anni	10.528	2.184	520	13.232
dai 16 ai 17 anni	13.536	2.704	520	16.760
dai 17 ai 18 anni	16.544	2.704	520	19.768
dai 18 ai 20 anni	21.056	3.276	520	24.852

Per gli apprendisti si applicherà una riduzione del 40% sul lavoro straordinario percepito dagli uomini.

Art. 9.

LAVORO STRAORDINARIO

Il lavoro straordinario eccedente l'orario normale stabilito dalla Prefettura per le Farmacie, nel periodo in cui si presta servizio diurno o notturno, verrà corrisposto nella misura forfettaria ad ora nel modo seguente:

a) Personale addetto alla categoria A) L. 200 ad ora;
b) personale addetto alla categoria B) L. 170 ad ora;
c) personale addetto alla categoria C 1) L. 140 ad ora;
d) personale addetto alla categoria C 2) L. 110 ad ora;
e) personale addetto alla categoria D 3) L. 100 ad ora.

Art. 10.

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi:

a) tutte le domeniche;

b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1° maggio e del 4 novembre;

c) le 13 festività: 1) Capo d'anno; 2) 6 gennaio (Epifania); 3) 19 marzo (S. Giuseppe); 4) Ascensione; 5) Corpus Domini; 6) 29 giugno; 7) 15 agosto; 8) 1° novembre (Ognissanti); 9) 8 dicembre (Concezione); 10) 25 dicembre; 11) 26 dicembre; 12) il giorno del S. Patrono; 13) il lunedì successivo alla Pasqua.

Qualora taluna delle festività di cui alle lettere *B*) e *C*) scadesse di domenica o in giornata destinata al riposo compensativo, è dovuto al dipendente una giornata di retribuzione in aggiunta alla retribuzione mensile.

E dato peraltro facoltà all'azienda — in luogo di corrispondere il trattamento anzidetto — di far godere una giornata di riposo in una delle due settimane successive, salvo diverso accordo diretto tra le parti.

La effettuazione del lavoro nelle festività innanzi elencato è condizionata, alla corrisponsione di una indennità forfettaria della seguente misura:

a) per il personale della categoria *A*) L. 220 ora;

b) per il personale della categoria *B*) L. 190 ora;

c) per il personale della categoria *C* 1 L. 160 ora;

d) per il personale della categoria *C* 2 L. 140 ora;

e) per il personale della categoria *D* 3 L. 130 ora.

Salvo che il datore di lavoro non conceda il riposo settimanale al dipendente, in tal caso non viene corrisposta la indennità di cui sopra.

Art. 11.

DELLE FERIE ANNUALI

Tutti i dipendenti di cui all'art. 1 hanno diritto ad un periodo annuale di riposo retribuito.

Non è permessa, data la natura delle ferie annuali, la rinuncia alle ferie.

Art. 12.

Il periodo delle ferie viene concesso nella seguente misura:

Per il personale delle categorie *A*) *B*) *C* 1) *C* 2):
con anzianità fino a 10 anni, giorni 15;
con anzianità dai 11 ai 15 anni, giorni 20;
con anzianità superiore ai 15 anni, giorni 30;

Per il personale della categoria *D* 3):
con anzianità fino a 10 anni, giorni 12;
con anzianità oltre i 10 anni, giorni 15.

Art. 13.

Coloro che pur avendo superato il periodo di prova, non hanno compiuto un anno di servizio, avranno diritto ad usufruire di un periodo di ferie corrispondente a tanti dodicesimi di quanto previsto per le rispettive categorie in ragione dei mesi di effettiva anzianità di servizio, considerandosi a tale effetto i mesi compiuti.

Durante il periodo di ferie decorrono a favore del personale le retribuzioni normalmente corrisposte.

Il periodo di ferie, che normalmente decorrerà dal maggio all'ottobre, non potrà essere frazionato in periodi inferiori ad una settimana, salvo speciali accordi in casi eccezionali tra datore di lavoro e dipendente compatibilmente con le esigenze dell'azienda.

In caso di licenziamento, spetteranno al personale tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto quanti sono i mesi di effettiva anzianità di servizio per l'anno di competenza.

Art. 14.

Il personale in ferie può essere richiamato prima del termine fermo il diritto del dipendente di completare le vacanze in epoca successiva.

Art. 15.

CONGEDO MATRIMONIALE

Ai dipendenti appartenenti alle categorie *A* e *B* dell'art. 1 del presente contratto sarà concesso un congedo di carattere straordinario di giorni 15 per contrarre matrimonio.

Al personale di categoria *C*) di cui al citato art. 1, tale congedo sarà concesso nella misura di giorni 10.

Art. 16.

I dipendenti hanno l'obbligo di esibire al titolare della farmacia, alla fine del congedo, regolare documentazione della celebrazione del matrimonio.

Art. 17.

Durante il periodo di congedo straordinario i dipendenti sono considerati ad ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto alla retribuzione normalmente percepita.

Art. 18.

MALATTIE

In caso di malattia, il lavoratore ha l'obbligo di darne notizia al proprio datore di lavoro non oltre il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza per malattia, salvo il caso di giustificato impedimento. Trascorso il termine predetto, l'assenza sarà considerata ingiustificata. A richiesta della ditta il lavoratore è tenuto ad esibire il certificato medico e a sottoporsi ad eventuale controllo.

Art. 19.

Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione della indennità di cui agli articoli 24 e 31 del presente contratto.

Il periodo di malattia che precede immediatamente il licenziamento è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento.

Art. 20.

Durante il periodo di malattia previsto dall'articol precedente il lavoratore avrà diritto:

a) alle prestazioni sanitarie dell'Istituto Naziona le Assicurazione Malattie, siccome previsto dal decret legge 31 ottobre 1947, n. 1304 al quale si fa riferimento

b) ad una indennità pari al 50% della normale re tribuzione globale percepita, da corrispondersi dall Istituto stesso sempre a norma del decreto legge sopr citato;

c) ad un'integrazione dell'indennità di cui alla lettera precedente fino ad un limite massimo di L. 25.000, ragguagliante a mese, da corrispondersi dal datore di lavoro ed a suo carico.

Il datore di lavoro ha pertanto l'obbligo di iscrivere i propri dipendenti all'Istituto suddetto, il quale a lui sostituisce ad ogni effetto nella corresponsione di quanto fissato alle lettere *a)* e *b)* del presente articolo. Tali prestazioni, nella misura che sarebbero dovute dallo Istituto gravano integralmente sul datore di lavoro ove questi non abbia ottemperato all'obbligo dell'iscrizione o sia moroso nei riguardi dell'Istituto.

Restano ferme le particolari condizioni di miglior favore previste dalla legge per le provincie redente.

Art. 21.

DELLE ASSENZE

Salvo caso di forza maggiore, le assenze debbono essere giustificate entro 24 ore per gli eventuali accertamenti.

Art. 22.

SERVIZIO MILITARE

Sia la chiamata che il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro. Però se il richiamato alle armi risolve il rapporto stesso ha diritto a tutte le indennità, competentegli a norma delle vigenti disposizioni, ma come non ricorre l'obbligo del preavviso così non ricorre il diritto alla relativa indennità sostitutiva.

Per il dipendente non in prova il servizio militare è computato quale anzianità utile agli effetti della presente regolamentazione.

Terminato il servizio militare, il dipendente deve presentarsi alla azienda nel termine di giorni trenta per riprendere servizio; in difetto, salvo il caso di impedimento per comprovati motivi di forza maggiore, sarà considerato dimissionario.

In caso di richiamo alle armi, ove non si tratti di richiamo per esigenze militari di carattere eccezionale o di arruolamento volontario, l'azienda è tenuta a corrispondere al solo personale della categoria, *A)* e *B)* di cui all'art. 1 del presente contratto: una indennità mensile ragguagliata alla retribuzione di fatto dell'impiegato e per un periodo non inferiore a tre mesi. Le norme stabilite con il presente articolo si intendono integrate con quelle previste dalle leggi che vigono per i casi di chiamata o di richiamo alle armi .

Art. 23.

TREDICESIMA MENSILITÀ

Al personale va corrisposta in aggiunta della retribuzione mensile, una volta all'anno (entro il 20 dicembre) una tredicesima mensilità pari alla retribuzione di fatto spettante per il mese di dicembre. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il dipendente non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.

Art. 24.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini, in caso di licenziamento sono stabiliti come segue a seconda della anzianità e della categoria cui appartiene il dipendente:

Anni di servizio	Categoria A	Categoria B	Categoria C
fino a 5 anni . .	giorni 30	giorni 20	giorni 10
oltre 5 e non i 10	giorni 45	giorni 30	giorni 15
oltre i 10 anni . .	giorni 60	giorni 45	giorni 20

Art. 25.

In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla metà. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.

Art. 26.

Durante il periodo di preavviso il lavoratore ha diritto a percepire la normale retribuzione complessiva ed il periodo di preavviso è considerato di servizio a tutti gli effetti.

Art. 27.

E' facoltà del datore di lavoro di esonerare il lavoratore licenziato da prestare servizio per tutto o in parte il periodo di preavviso. In tal caso egli, però, deve corrispondere al lavoratore la normale retribuzione che questi avrebbe percepito qualora fosse stato presente in servizio fino alla scadenza del termine di preavviso.

Art. 28.

Analogamente, se il lavoratore non ottempera allo obbligo del preavviso, il datore di lavoro ha in facoltà di trattenere l'importo corrispondente al mancato preavviso. Durante il periodo di preavviso il lavoratore può ridurre le sue prestazioni di due ore giornaliere per consentire di trovarsi altra occupazione. La mancata prestazione dovrà essere pagata eccettuato il caso di dimissioni.

Art. 29.

Il periodo di preavviso non può coincidere con quello delle ferie spettanti al lavoratore.

Art. 30.

La malattia non interrompe il periodo di preavviso.

Art. 31.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

Oltre il preavviso come sopra, il lavoratore che venga licenziato non per cause disciplinari, come previsto dall'art. n. 36 che abbia compiuto il primo anno di servizio spetta una indennità per ogni anno di servizio compiuto:

a) per gli anni di servizio maturati fino al 31 dicembre 1944: 20/30 della retribuzione in atto al momento di licenziamento esclusa la indennità di contingenza;

b) per gli anni di servizio dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1948, 25/30 dello stipendio in atto al momento del licenziamento esclusa la indennità di contingenza;

c) dal 1° gennaio 1949 in poi 30/30 della retribuzione mensile paga base e contingenza.

Art. 32.

INDENNITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, saranno corrisposte al dipendente le aliquote sottoindicate delle indennità di licenziamento prevista dall'art. precedente:

— il 25% quando il dipendente non abbia superato all'atto delle dimissioni, i 5 anni di servizio;

— 50% quando il dipendente abbia superato i 5 anni e non i 10;

— il 75% quando il dipendente abbia superato i 10 anni e non i 20;

— l'intero trattamento, quando il dipendente all'atto delle dimissioni abbia superato i 20 anni di servizio.

L'intero trattamento è pure dovuto ai dimissionari per malattia, infortunio, ed alle donne per matrimonio, gravidanza e puerperio.

Art. 33.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera con diligenza e svolgere scrupolosamente le sue mansioni affidategli cooperando al miglioramento dell'esercizio.

Art. 34.

Le infrazioni disciplinari potranno essere punite secondo la gravità della mancanza con i provvedimenti seguenti:

a) richiamo verbale;

b) multa di due ore di stipendio per giornata;

c) ammonizione scritta;

d) licenziamento in tronco.

Art. 35.

Incorre, del richiamo, della multa e della ammonizione:

a) chi non rispetta l'orario stabilito;

b) chi ingiustificatamente non si presenta al lavoro;

c) chi abbandona il servizio senza giustificato motivo;

d) chi eseguisce abitualmente con negligenza il lavoro affidatogli;

e) chi per disattenzione procuri guasti e danni non gravi al materiale;

f) chi commette mancanze recanti pregiudizio alla disciplina e all'igiene.

Art. 36.

Il licenziamento in tronco può essere adottato nei riguardi di:

a) chi sistematicamente si assenta dal lavoro senza giustificato motivo;

b) chi commette furto o danneggiamento volontario al materiale;

c) chi commette atti di insubordinazione grave;

d) chi commette atti che offende la morale;

e) chi sia più volte recidivo di colpe per le quali sia incorso nel provvedimento del richiamo, della multa e dell'ammonizione;

f) inosservanza al divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perchè suscettibile di provocare incidenti ai materiali, alle persone.

Art. 37.

CERTIFICATO DI SERVIZIO

In caso di licenziamento o di dimissioni per qualsiasi causa, il datore di lavoro è tenuto ai sensi dello art. 2124 del Codice civile a rilasciare al dipendente un certificato di servizio prestato, nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione dei reciproci rapporti.

Il certificato deve contenere l'indicazione del tempo durante il quale egli è rimasto in servizio, della natura delle mansioni disimpegnate e dell'importo della retribuzione mensile percepita all'ultimo mese.

Art. 38.

CONDIZIONI DI MAGGIOR FAVORE

Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto, non hanno inteso modificare, per gli Impiegati e operai in forza presso le singole farmacie alla data di applicazione del contratto stesso, le eventuali condizioni più favorevoli che dovranno essere mantenute.

Art. 39.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto si applica per tutto il territorio della Provincia dal 1° gennaio 1959 ed avrà efficacia fino al 31 dicembre 1959.

Qualora non sia disdettato da una delle parti con lettera raccomandata R. R. — almeno 3 mesi prima della scadenza — s'intenderà rinnovato per un altro anno e così di seguito.

La parte che avrà data la disdetta dovrà comunicare all'altra le sue proposte almeno due mesi prima della scadenza e l'altra dovrà rispondere a tali proposte non oltre un mese prima della scadenza del contratto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 400 (9151925) Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.